

L'anno **2020** e questo giorno **6** del mese di **aprile** alle ore **14,30** in videoconferenza con sistema GoToMeeting, come autorizzato dalla Presidente ai sensi del Regolamento Interno di funzionamento del COA, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17-3-2020 n.18 e viste le linee guida del CNF, sono presenti da remoto:

PRESIDENTE (da remoto) **Avv. Celestina Tinelli**

VICEPRESIDENTE (da remoto) **Avv. Rosanna Beifiori**

SEGRETARIO (da remoto) **Avv. Franca Porta**

TESORIERE (da remoto) **Avv. Massimo Romolotti**

Consiglieri Avv.ti: **CORSI FRANCESCA** (da remoto), **MARCELLO FORNACIARI** (da remoto), **GRAMOLI PAOLO NELLO** (da remoto), **MATTEO MARCHESINI** (da remoto), **FRANCO MAZZA** (da remoto), **PREITE FRANCESCA** (da remoto), **ROVACCHI MARTA** (da remoto), **GIULIO SICA** (da remoto), **DANIELE SILINGARDI** (da remoto), **SIMONAZZI MAURA** (da remoto), **TERENZIANI MARIALAURA** (da remoto).

Assenti giustificati: nessuno

Funge da segretario l'Avv .Franca Porta

ODG

- 1. IMPEGNI SOLENNI**
- 2. CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI (Rel. Avv. Porta)**
- 3. RINVIO ESASIONE CONTRIBUTI ORDINE AVVOCATI (Rel. Avv. Porta)**
- 4. RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DEI CORSI OBBLIGATORI PER I PRATICANTI PREVISTI DALL'ART 43 LP (Rel. Avv. Romolotti)**
- 5. DELIBERA URCOFER VOLTA A SOLLECITARE L'ADOZIONE DI**

MISURE ANCHE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELL'AVVOCATURA (P.S.S., CASSA FORENSE, FISCALITA', ECC. PRESA D'ATTO" (Rel. Avv Beifiori)

6. DELIBERA URCOFER 31 MARZO 2020 DENUNCIA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E SOLIDARIETÀ ALLE PROFESSIONI SANITARIE – PRESA D'ATTO (Rel. Avv. Beifiori)

7. REGOLAMENTO CONTRIBUTI – DONAZIONI (Rel. Avv. Preite)

8. DELIBERA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' IN FAVORE ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA (Rel. Avv. Porta)

9. SEGNALAZIONE CDD COLLEGHI PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE E/O ACCAPARRAMENTO CLIENTELA (Rel. Avv. Porta e Fornaciari)

10. ISTANZA CONSULTA NAZIONALE PRATICANTI AIGA (Rel. Avv. Beifiori)

11. SEGNALAZIONE INADEMPIENTE CASSA (Rel. Avv. Terenziani)

12. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AGGIORNAMENTI (Rel. Avv. Porta)

13. FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO (Rel. Avv. Preite)

14. FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO (Rel. Avv. Preite)

15. RATIFICA PROROGA DAL 17/03/2020 AL 15/04/2020 SMART WORKING A TEMPO PIENO DIPENDENTI COA E TIROCINANTE (Rel. Avv. Tinelli)

16. GESTIONE FERIE E PERMESSI ARRETRATI DIPENDENTI COA

(Rel. Avv. Porta)

17. PROROGA CONTRATTO TIROCINANTE (Rel. Avv. Porta)

18. AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 (Rel. Avv. Porta)

19. ELENCO CURATORI SPECIALI MINORE (Rel. Avv. Beifiori)

20. ASSENZE UTENTI PRENOTALEX (Rel. Avv. Porta)

21. COMMISSIONE INTERNE: AGGIORNAMENTO LAVORI

22. COMMISSIONE COMUNICAZIONE: AGGIORNAMENTO LAVORI

NUOVO SITO WEB ORDINE AVVOCATI (Rel. Avv. Simonazzi)

**23. CONTRATTO COLLABORAZIONE GESTIONE PAGINA
FACEBOOK MESI APRILE E MAGGIO (Rel. Avv. Simonazzi)**

**24. PROTOCOLLO TRIBUNALE- PROCURA- ORDINE E CAMERA
PENALE REGGIO EMILIA PER UDIENZE PENALI IN
VIDEOCONFERENZA (Rel. Avv. Tinelli)**

**25. DISAMINA PROTOCOLLO TRIBUNALE MINORENNI UDIENZE IN
VIDEOCONFERENZA (Rel. Avv. Tinelli)**

**26. INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN RELAZIONE A
SEGNALAZIONE PERVENUTA DA COLLEGA VERSO TRIBUNALE
MINORENNI (Rel. Avv. Beifiori)**

**27. DICHIARAZIONI CONTINUITA' PROFESSIONALE –
AGGIORNAMENTI (Rel. Avv. Porta)**

**28. AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (Rel. Avv.
Beifiori)**

**29. APPROVAZIONE BILANCIO ED EVENTUALE FISSAZIONE
ASSEMBLEA (Rel. Avv. Romolotti)**

30. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESIDENTE COA AI FINI DELLA

**PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA
REGGIANA PER LA NOMINA E/O SOSTITUZIONE CONSIGLIERI CDA
(Rel. Avv. Tinelli)**

31. APPROVAZIONE SPESE (Rel. Avv. Romolotti)

32. VARIE ED EVENTUALI

**33. PROTOCOLLI TRIBUNALE – ORDINE AVVOCATI REGGIO EMILIA
PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE
COLLEGAMENTO DA REMOTO E TRATTAZIONE SCRITTA 8REL. Avv.
Tinelli)**

**34. PROTOCOLLO TRIBUNALE MINORENNI BOLOGNA UDIENZE
CIVILI (REL Avv. Tinelli)**

Preliminarmente viene data lettura del verbale della seduta precedente che viene approvato all'unanimità.

1. IMPEGNI SOLENNI

Prestano impegno solenne gli avvocati Rita Cannella, Jessica Guidetti, Andrea Mussini.

Presta impegno solenne il dr. Alberto Veneri quale patrocinatore legale.

Tutti i colleghi suddetti sono presenti da remoto.

Il verbale viene inviato a mezzo posta certificata, una volta sottoscritto, alla pec dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Terminata la cerimonia relativa agli impegni solenni, su richiesta della Presidente i partecipanti alla riunione osservano un minuto di silenzio per rendere onore alle vittime della pandemia.

2. CANCELLAZIONE ALBO AVVOCATI (Rel. Avv. Porta)

- Il Segretario riferisce che è pervenuta la comunicazione dall'Ordine degli Avvocati di Parma dell'avvenuta iscrizione all'Albo degli Avvocati in data 11/02/2020 dell'**Avv. DI GIROLAMO VALERIA**, nata a Mazara del Vallo (TP) il 12/04/1987.

Il Consiglio, vista la normativa vigente in materia, delibera la cancellazione dall'Albo degli Avvocati di Reggio Emilia dell'**Avv. DI GIROLAMO VALERIA**, a decorrere dal 11/02/2020.

Manda alla Segreteria di provvedere alle notifiche di legge.

3. RINVIO ESAZIONE CONTRIBUTI ORDINE AVVOCATI (Rel. Avv. Porta)

L'avvocato Porta riferisce circa le decisioni prese dagli Ordini a livello nazionale in ordine al rinvio della esazione dei contributi ordinistici.

La Presidente riferisce che l'Ordine di Bologna ha rinviato l'esazione dei contributi di iscrizione all'Ordine al 30 ottobre 2020.

Anche il Tesoriere si associa alla opinione della Presidente per deliberare il rinvio alla data del 30 ottobre 2020.

Il Consiglio

in rettifica a precedente delibera assunta in data 16 marzo 2020,

DELIBERA

di rinviare l'esazione del contributo di iscrizione all'Ordine al 30 ottobre 2020.

Manda alla segreteria di dare comunicazione della presente delibera a tutti gli iscritti.

4. RICHIESTA DI DIFFERIMENTO DEI CORSI OBBLIGATORI PER I PRATICANTI PREVISTI DALL'ART 43 LP (Rel. Avv. Romolotti)

Il Consiglio su relazione della Presidente

osservato che

- ai sensi dell'art. 10 DM 9.2.2018 n. 17 come modificato dal DM 5.11.2018 n. 133, per gli iscritti al Registro Praticanti Avvocati a far data dal 31 marzo 2020 sarà obbligatoria, ai fini del conseguimento del certificato di compiuto tirocinio, la frequenza dei corsi di formazione previsti dall'art. 43 della legge 247/2012;
- l'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia ha da tempo organizzato corsi equivalenti di preparazione dei praticanti in attesa di costituire la Scuola Forense
- nel 2019 ha proseguito ad organizzare i corsi di formazione con cadenza semestrale per complessive 180 ore facoltativi e gratuiti per i propri praticanti suddividendoli in tre moduli, civile, penale e amministrativo oltre a lezioni specifiche di deontologia
- i corsi sono stati tenuti nella sala consiliare a disposizione dal Consiglio dell'Ordine;
- i suddetti corsi ancorché non obbligatori sono serviti per testare l'organizzazione generale per poi predisporre gli atti costitutivi della Scuola Forense vera e propria;
- al momento, per motivi organizzativi e sanitari, l'Ordine degli Avvocati non è in grado di adottare in pochissimi giorni, la modalità di formazione a distanza come peraltro auspicato dal CNF con la delibera del 20.3.2020 anche in conseguenza della grave situazione sanitaria attualmente in corso;
- lo stesso problema della formazione a distanza si presume possano avere la maggior parte, se non la totalità, degli Ordini Forensi italiani;

ritenuto che

- le norme emanate in relazione all'emergenza sanitaria in atto nel nostro Paese ed i divieti di assembramenti, impediscono la effettiva e serena partecipazione dei

praticanti ai relativi corsi se non organizzati con le modalità di formazione a distanza (FAD);

considerato che

- la Delibera 31.1.2020 del Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, in conseguenza del rischio sanitario, fino alla data del 31.7.2020;

- si reputa necessario consentire ai singoli Ordini di poter organizzare, direttamente o tramite le rispettive Scuole, la partecipazione dei praticanti ai corsi tramite FAD;

- appare quindi opportuno disporre un differimento, quantomeno fino al 30 settembre 2020, dell'entrata in vigore dell'obbligatorietà di tali corsi per consentire agli Ordini di organizzarsi per la FAD, auspicando, sul punto, anche un intervento del CNF;

DELIBERA

All'unanimità di invitare il Consiglio Nazionale Forense a richiedere al Ministro della Giustizia di volere, con proprio decreto, differire al 30 settembre 2020, per tutte le motivazioni espresse nella parte motiva, l'entrata in vigore del D.M. 9 febbraio 2018 n. 17 in relazione all'obbligatorietà dei corsi di formazione previsti dall'art. 43 della Legge Professionale.

5. DELIBERA URCOFER VOLTA A SOLLECITARE L'ADOZIONE DI MISURE ANCHE STRAORDINARIE ED URGENTI A SOSTEGNO DELL'AVVOCATURA (P.S.S., CASSA FORENSE, FISCALITA', ECC.) PRESA D'ATTO (Rel. Avv Beifiori)

Udita la relazione della Vice Presidente, che riferisce il contenuto per quanto riguarda le premesse della delibera Urcofer del 27.03.2020, che è il seguente:

L'Unione Regionale dei Consigli dell'Ordine Forense dell'Emilia - Romagna

desidera, innanzi tutto, ringraziare con affetto e riconoscenza i medici, gli infermieri, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, i volontari della protezione civile e tutti gli operatori che stanno eroicamente fronteggiando l'attuale drammatica emergenza sanitaria.

Il loro coraggio ci è di esempio e stimolo.

Ai malati esprimiamo sostegno e vicinanza, nella piena fiducia del loro pronto ristabilimento.

Un ideale abbraccio, infine, vogliamo dedicare a tutte le vittime della malattia e alle loro Famiglie.

Nell'attuale drammatica condizione l'Avvocatura ha continuato a svolgere il proprio insostituibile ruolo di garante del diritto costituzionale di agire e difendersi in giudizio.

Un diritto che deve essere assicurato a tutti i cittadini, soprattutto i più deboli e ancor più in una fase di emergenza e disagio sociale senza eguali nel recente passato.

Gli Ordini Forensi, quali rappresentanti istituzionali dell'Avvocatura, hanno svolto con impegno e totale dedizione l'incarico previsto dai Decreti Legge n. 11 e 18/2020 di concertare con i Capi degli Uffici Giudiziari e le Autorità Sanitarie le misure organizzative necessarie per consentire la trattazione degli affari giudiziari, nel modo più ampio possibile e nel rigoroso rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie.

E si è trattato di un intervento complesso (tuttora in corso), con implicazioni tecnico/giuridiche innovative, quali l'adozione di linee guida vincolanti nella trattazione delle udienze e la possibilità di svolgimento delle udienze mediante collegamenti da remoto, oppure mediante scambio telematico di note scritte.

L'Avvocatura, dunque, rimane un pilastro della tenuta sociale e democratica del Paese: proprio per questo vogliamo ricordare che il sostanziale blocco delle principali attività produttive, nei prossimi mesi determinerà, per gran parte degli Avvocati italiani, un danno economico e una carenza di liquidità senza precedenti e tali da mettere a repentaglio la stessa possibilità di proseguire nella professione.

Per questo chiediamo rispetto per il ruolo che rivestiamo e per la nostra dignità umana e professionale.

Nulla di più di ciò che è giusto ed equo.

Nei recenti provvedimenti del Governo, al contrario, abbiamo dovuto constatare la mancanza di significative e adeguate misure a sostegno delle libere professioni, con inaccettabili discriminazioni rispetto ad altre categorie.

E' necessario, pertanto, un immediato intervento di riequilibrio tale da consentire agli Avvocati la prosecuzione dell'attività e, quindi, la sussistenza delle loro famiglie.

Il Consiglio,

preso atto della delibera di Urcofer in oggetto del 27.03.2020, considerato che ha già dato buoni risultati in quanto alcune richieste sono già state accolte dal Governo, plaude alla iniziativa, ringraziando la Presidente per l'apporto dato, e in adesione integrale facendo propri tutti i sopra riportati contenuti e richieste,

DELIBERA

di chiedere l'adozione dei seguenti provvedimenti, immediatamente attuabili e non di mero assistenzialismo:

1) l'effettività delle liquidazioni dei compensi per l'attività svolta dagli Avvocati in regime di patrocinio a spese dello Stato. Condizione, questa, che si può realizzare, soltanto mettendo a disposizione degli uffici competenti le

capacità finanziarie indispensabili per l'evasione delle istanze già pronte;

2) il conseguente riconoscimento (eventualmente con l'intervento di Cassa Forense) della possibilità di compensare gli importi liquidati con i contributi previdenziali dovuti alla stessa Cassa Forense, ovvero altra modalità idonea a consentire la cessione pro soluto di tali crediti;

3) l'attribuzione agli Avvocati, per tutto il periodo di durata dell'emergenza Covid-19, del diritto di compensare i crediti vantati a titolo di patrocinio a spese dello stato senza alcun limite di carattere finanziario e temporale;

4) il pagamento dei crediti vantati dai professionisti nei confronti delle PP.AA. nel rispetto di un termine perentorio;

5) l'adozione di provvedimenti normativi tali da consentire alla Cassa Forense di effettuare interventi di sostegno e supporto agli iscritti, in deroga ai regimi vincolistici ordinari e per il tempo necessario;

6) l'estensione ai professionisti non iscritti alla Gestione Separata INPS, dell'indennità di € 600,00 prevista dall'art. 27 del D.L. n. 18/2020;

7) l'estensione alle professioni delle misure di sostegno finanziario relative a prestiti e mutui che, per il momento, l'art. 56 del D.L. n. 18/2020 ha riservato soltanto alle micro, piccole e medie imprese (riconoscendo l'epidemia da COVID-19 come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea);

8) l'estensione agli Avvocati delle misure di supporto e garanzia alla liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica previste dall'art. 57 del D.L. n. 18/2020;

9) l'individuazione di strumenti straordinari di accesso credito, con agevolazioni sulle condizioni finanziarie e sulla valutazione del rischio;

10) l'esonero degli Avvocati dall'applicazione della ritenuta d'acconto di cui all'articolo 25 del DPR n. 600/1973 per tutto il corso dell'anno 2020 e a prescindere dalle condizioni di accesso oggi previste;

11) il riconoscimento agli Avvocati di un credito di imposta di € 1.500,00 mensili da utilizzare in compensazione dei tributi da versare nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020;

12) il riconoscimento agli Avvocati per l'anno 2020 di un credito d'imposta, utilizzabile in compensazione dei debiti fiscali e contributivi, nella misura del 60% (e dunque con parità di trattamento rispetto alle imprese, ex art. 65 del D.L. n. 18/2020) dell'ammontare dei canoni di locazione degli immobili adibiti a studio professionale relativi ai mesi da marzo a giugno 2020 (con possibilità di proroga);

13) l'incentivazione, attraverso il meccanismo del credito d'imposta, delle spese per l'acquisto di beni strumentali al lavoro a distanza o in remoto (con relative modifiche all'art. 64 del D.L. n. 18/2020).

Si comunichi al Signor Presidente del Consiglio dei Ministri, al Signor Ministro della Giustizia, al CNF, all'OCF e alla Cassa Forense.

Se ne dia ampia pubblicità agli iscritti e alla stampa.

6. DELIBERA URCOFER 31 MARZO 2020 DENUNCIA PUBBLICITÀ INGANNEVOLE E SOLIDARIETÀ ALLE PROFESSIONI SANITARIE – PRESA D'ATTO (Rel. Avv. Beifiori)

Udita la relazione della Vice Presidente, che riferisce il contenuto delle premesse della delibera Urcofer del 31.03.2020, che è il seguente:

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a una proliferazione sui social media e sugli organi di informazione di messaggi da parte di sedicenti avvocati o studi legali

con offerte asseritamente idonee a garantire elevati “standard di competenza ed efficienza” relativamente a varie problematiche connesse all’attuale situazione di emergenza epidemiologica COVID19.

In alcuni casi le prestazioni offerte per “contrastare l’emergenza” giungono persino a sollecitare l’avvio di azioni risarcitorie nei confronti di Ospedali, Medici ed Infermieri, con disponibilità ad assistere gratuitamente le vittime e i loro familiari.

Altrettanto è a dirsi riguardo ai suggerimenti offerti anche da avvocati in ordine a possibili “rimedi” giudiziari alle violazioni delle disposizioni normative imposte dall’emergenza sull’ingiustificata circolazione dei cittadini.

Si tratta, con tutta evidenza, di comportamenti odiosi, inqualificabili e intollerabili, soprattutto perché rivolti contro gli appartenenti a quel “fronte sanitario” che, in questo momento e mettendo a repentaglio la propria vita, rappresenta il vero argine al diffondersi dell’epidemia.

E’ stato, altresì, constatato che dette iniziative, talvolta, sono promosse anche attraverso sigle ingannevoli, ovvero da persone giuridiche con oggetto sociale estraneo alla tutela legale (e, pertanto, in potenziale violazione della normativa penale sul divieto di esercizio abusivo delle professioni).

Ancor più inaccettabile è che tali atti di sciacallaggio provengano da appartenenti alla nostra categoria professionale, in provocatoria e quasi irridente violazione degli artt. 17 (sulla correttezza dell’informazione riguardo all’esercizio della propria attività professionale) e 37 (sul Divieto di accaparramento di clientela) del Codice Deontologico Forense che vieta le informazioni ingannevoli, suggestive, comparative e comunque non improntate a correttezza.

Il Consiglio, vista la delibera di Urcofer in oggetto del 31.03.2020, plaude alla iniziativa, ringraziando la Presidente per l'apporto dato, e in adesione integrale, facendo propri tutti i sopra riportati contenuti e richieste,

RITIENE

- che tali comportamenti, allorchè provenienti da Avvocati, siano idonei a gettare gravissimo discredito sull'Avvocatura; la quale, viceversa, anche in questa fase di terribile emergenza intende manifestare riconoscenza e vicinanza alle professioni sanitarie che si stanno prodigando per il bene comune anche con pesante sacrificio di vite umane e continuare a svolgere il proprio insostituibile ruolo di garanzia in modo corretto e responsabile;
- che tali condotte, ancorchè mascherate dietro presunti intendi filantropici, in realtà celino forme di accaparramento di clientela e pubblicità, violando, altresì, il divieto di qualsiasi offerta di prestazioni non conforme a correttezza e fuori dai canoni previsti dal Codice Deontologico Forense;
- che tali condotte, inoltre, siano idonee a realizzare un'illecita e indebita sovraesposizione mediatica individuale elogiativa e/o comparativa;
- che tali condotte debbano essere severamente censurate, duramente represses e pesantemente sanzionate

COMUNICA

- a tutela della collettività e della professione di Avvocato, la ferrea intenzione anche di questo Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, come di tutti gli Ordini Forensi del Distretto della Corte d'Appello di Bologna, di vigilare attentamente sul proliferare delle suddette condotte e di provvedere all'immediata trasmissione, anche d'ufficio, di segnalazione al competente Consiglio Distrettuale di Disciplina e/o all'Autorità Giudiziaria e/o all'Autorità Garante della concorrenza;

INVITA

tutte le Istituzioni forensi e le Associazioni a vigilare e a denunciare ogni forma di condotta vietata dalle regole deontologiche.

Si comunichi a CNF e a OCF.

Si comunichi all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Reggio Emilia e alla Ausl di Reggio Emilia.

Se ne dia ampia pubblicità agli iscritti e sulla stampa.

7. REGOLAMENTO CONTRIBUTI – DONAZIONI (Rel. Avv. Preite)

Il Consigliere Avv. Daniele Silingardi, per la Commissione Anticorruzione e Trasparenza, riferisce in ordine alla bozza di Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni qui di seguito riportata e di cui chiede approvazione, sottolineando che l'adozione del Regolamento era una delle azioni già approvate nel Piano Triennale anticorruzione e trasparenza approvato dal Consiglio a gennaio 2020.

“REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E MODALITA’ PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI

E AUSILI FINANZIARI

A PERSONE ED ENTI PUBBLICI E PRIVATI

1. PREMESSA E RIFERIMENTI NORMATIVI

I riferimenti normativi rilevanti sull'argomento, da leggere in combinato, sono l'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e gli artt. 2/bis, 26 e 27 D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

In particolare, l'art. 12 L. 241/90 sancisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla

predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”.

Sotto il profilo soggettivo è invece l’art. 2 bis D.lgs. 33/2013 che, al comma 2, dispone “la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni ... si applica anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali ..”.

L’art. 26 D. Lgs. 33/2013 prevede l’onere della pubblicazione, all’interno degli spazi dedicati ai contenuti “amministrazione trasparente”, degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui gli enti devono attenersi per la concessione delle sovvenzioni e degli altri benefici di cui all’art. 12 L.241/90 sopra richiamato, nonché la pubblicazione anche degli atti stessi di concessione e chiarisce che “la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell’anno solare al medesimo beneficiario”.

Sempre gli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013 completano la disciplina, prevedendo quali informazioni devono essere necessariamente comprese nella pubblicazione per ritenere assolto l’obbligo informativo.

Si precisa che il presente Regolamento non si riferisce a contributi che debbano essere obbligatoriamente versati a organismi forensi, quali CNF, URCOFER, CDD, la cui erogazione è obbligatoria per l’Ordine Avvocati e la cui natura non sia quella di erogazione liberale.

2. ISTANZA DI CONTRIBUTO e/o SOVVENZIONE e/o FINANZIAMENTO

L’istanza di contributo/sovvenzione/finanziamento può essere presentata da

qualunque soggetto, che sia persona fisica o persona giuridica, agente quale singolo o quale rappresentante di ente di qualsivoglia natura.

L'istanza deve essere presentata mediante invio da PEC dell'istante a PEC dell'Ordine Avvocati di Reggio Emilia o, qualora l'istante non sia munito di PEC, mediante Racc. A/R o consegna a mani presso gli uffici dell'ente, e dovrà contenere la precisazione dei seguenti elementi:

- Nominativo e dati identificativi del soggetto istante e, qualora persona giuridica, anche del soggetto rappresentante;*
- Qualora l'istante sia associazione/ente non riconosciuto, il rappresentante dovrà assumere con autodichiarazione scritta personale responsabilità quanto alla corretta destinazione delle somme erogate dall'ente e alla veridicità di quanto rappresentato all'Ordine Avvocati;*
- Indicazione dello scopo e breve descrizione dell'attività dell'ente istante;*
- Descrizione del progetto/iniziativa con riferimento alla quale si chiede l'erogazione, con contestuale indicazione della data di svolgimento;*
- Rappresentazione di una previsione finanziaria relativa al progetto/iniziativa (Previsione di entrate e uscite);*
- Rilevanza del progetto/iniziativa per la quale si chiede erogazione per la categoria forense o per il bene "giustizia";*
- Indicazione della somma di cui si chiede erogazione;*
- Indicazione del conto corrente su cui si chiede l'accredito con precisazione del numero, dell'Istituto bancario e dell'intestazione;*
- Sottoscrizione dell'istante con allegazione di carta d'identità in corso di validità.*

3. FASE DELIBERATIVA

Le sovvenzioni, contribuzioni e le altre forme di ausilio economico erogate a terzi dall'Ordine Avvocati Reggio Emilia vengono concessi con riferimento a iniziative (indicazione esemplificativa ma non esaustiva):

- *di alto profilo sociale,*
- *di promozione del senso di appartenenza alla categoria forense e dell'immagine dell'Avvocatura*
- *di sensibilizzazione a temi inerenti il bene "giustizia"*
- *di valorizzazione di particolari meriti nello svolgimento dell'attività forense*
- *di sostegno dei giovani Avvocati*
- *di promozione di particolari materie giuridiche*
- *di promozione di sinergie tra diverse categorie di professionisti*
- *di promozione e tutela della persona e delle libertà fondamentali*
- *di solidarietà*
- *di ogni altra iniziativa che venga ritenuta in sintonia con i valori da sempre promossi e difesi dall'Avvocatura.*

La molteplicità ed eterogeneità in astratto delle possibili iniziative meritevoli di sostegno rende impossibile una aprioristica classificazione ma il criterio di selezione dovrà essere ancorato e tendere al miglior interesse ed al maggior beneficio, anche in termini di immagine, che l'Avvocatura e/o il bene "Giustizia" possano trarre dal destinare risorse economiche a terzi.

Criteri guida e preferenziali possono essere il prestigio dell'iniziativa da sostenere, l'eventuale patrocinio già concesso da istituzioni ed alte cariche dello Stato, dell'Unione Europea e ogni altra Organizzazione internazionale, o di appelli di personalità di elevato profilo intellettuale, umano e sociale, su temi di interesse generale.

Importanza preminente viene assegnata allo svolgimento di iniziative da svolgere sul territorio della Provincia di Reggio Emilia o comunque a sostegno di gruppi e/o delegazioni forensi rappresentanti il territorio locale.

Sovvenzioni e contributi possono essere erogati anche a manifestazioni di carattere sportivo che comportino la partecipazione di atleti Avvocati, in rappresentanza del foro reggiano.

Tutte le decisioni in materia di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, devono essere assunte e deliberate in sede di plenum del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati; vertendosi in materia di erogazioni liberali, il Consiglio resta comunque libero di non erogare il contributo richiesto, anche in presenza di iniziative meritevoli.

L'Ordine degli Avvocati non delibera erogazioni di contributi/sovvenzioni a iniziative che non appaiono rispettose dei principi di pari opportunità e di trasparenza nella gestione delle somme.

4. FASE ESECUTIVA E DI PAGAMENTO

Il pagamento può essere disposto solo dopo lo svolgimento dell'evento/iniziativa e a fronte della presentazione da parte dell'istante di rendicontazione delle spese sostenute, con allegazione dei relativi giustificativi.

A seguito di controllo positivo della rendicontazione da parte dell'Ufficio di Tesoreria, viene disposto il pagamento.

Qualora vi sia necessità di anticipare parte del contributo ad un tempo antecedente l'iniziativa, il Consiglio potrà deliberare di disporre anticipazione di una somma massima pari al 30% del contributo.

In qualsiasi momento, l'Ufficio di Tesoreria e/o il Consiglio possono chiedere

chiarimenti e/o delucidazioni sulla rendicontazione.

5. FASE DI PUBBLICAZIONE

Le delibere di concessione sovvenzioni, contribuzioni e le altre forme di ausilio economico erogate a terze persone, enti pubblici e privati, ove di importo pari o superiore ad € 1.000,00 (Euro Mille), vengono pubblicate, come previsto all'art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 33/2013.

Unitamente alla delibera di concessione vengono pubblicati anche:

- *la descrizione del progetto presentata dall'istante e*
- *la rendicontazione presentata dall'istante prima del pagamento.”*

Il Consiglio

Richiamate le fonti normative rilevanti sull'argomento, da leggere in combinato, e cioè l'art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 e gli artt. 2/bis, 26 e 27 D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33;

Visti, in particolare, l'art. 12 L. 241/90 che sancisce che “la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi” e l'art. 2 bis D.lgs. 33/2013 che, al comma 2, dispone “la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni ... si applica anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali ..”. nonché l'art. 26 D.Lgs. 33/2013, che prevede l'onere della pubblicazione, all'interno degli spazi dedicati ai contenuti “amministrazione trasparente”, degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui gli enti devono attenersi per la concessione delle sovvenzioni e degli

altri benefici di cui all'art. 12 L.241/90 sopra richiamato, nonché la pubblicazione anche degli atti stessi di concessione e chiarisce che “la pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario”;

Considerato il tema cruciale già più volte discusso di coniugare la disciplina pensata e rivolta alle Pubbliche Amministrazioni, con le peculiarità degli Ordini Professionali che, seppur qualificati enti pubblici non economici in ragione delle funzioni espletate, non dispongono né amministrano danaro pubblico bensì, principalmente, risorse economiche provenienti dai propri iscritti o comunque di carattere privato;

Considerata, quindi, la volontà del Consiglio di dare, con il presente regolamento, significato e consistenza all'inciso “in quanto compatibile” di cui al già richiamato art. 2/bis D.lgs. 33/2013, che estende la disciplina delle Pubbliche Amministrazioni anche agli Ordini Professionali;

Ferma la condivisione anche per le scelte che compie l'Ordine forense dei caratteri più nobili che devono ispirare quelle della Pubblica Amministrazione, quali l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza e l'efficacia delle azioni e decisioni, occorre rivendicare (o se si preferisce conservare) spazi di discrezionalità nelle scelte dell'Ordine forense;

Ferma la necessità di adottare le decisioni in merito alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere con delibere del Consiglio dell'Ordine assunte solo in sede collegiale plenaria, con ciò assicurando una piena dialettica e un dibattito collegiale per certi versi distintivo rispetto a procedimenti decisionali di

tipo gerarchico che appartengono al modello della Pubblica Amministrazione;

Delibera di

adottare e pubblicare il “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari a persone ed enti pubblici e privati nella versione 1.0”.

Manda alla Segreteria la pubblicazione del Regolamento sul sito web alla sezione “Amministrazione trasparente”.

8. DELIBERA CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' IN FAVORE ARCISPEDALE SANTA MARIA NUOVA (Rel. Avv. Porta)

Il Consigliere Segretario propone al Consiglio di deliberare un contributo economico in favore della Azienda Sanitaria di Reggio Emilia da destinare all’Arcispedale Santa Maria Nuova per l’acquisto di materiale d’uso, considerata la necessità continua di acquisto di detto materiale per il personale medico e sanitario in questo periodo di emergenza dovuta alla pandemia da Coronavirus.

Dopo ampia discussione il Consiglio:

data la nota gravissima emergenza sanitaria riferita al virus COVID-19, dati gli accorati appelli delle istituzioni sanitarie al sostegno dei presidi sanitari, in termini di contributi economici e di forniture di materiali, considerata la funzione della sanità più che mai essenziale per la tutela del diritto alla salute ed alla vita umana, considerato l’immane sforzo sostenuto in questo momento dalla sanità nazionale e locale, considerato l’appello delle istituzioni sanitarie di elevatissimo profilo umano e sociale, dato il valore di solidarietà che da sempre informa l’azione dell’Avvocatura, visti criteri di cui al nuovo Regolamento per la concessione di contributi e sovvenzioni da parte dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia,

DELIBERA

Di erogare un contributo di € 5.000,00 (cinquemila) in favore della Azienda Sanitaria di Reggio Emilia (AUSL) da destinare all’Arcispedale Santa Maria Nuova per l’acquisto di materiale d’uso.

Inoltre

DELIBERA

Di aprire una sottoscrizione fondi con medesima destinazione far tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia.

Manda al tesoriere di provvedere al bonifico della somma di € 5.000 con bonifico bancario sul conto destinato di AUSL Reggio Emilia.

Dispone di comunicare a tutti gli iscritti l’apertura della sottoscrizione e di comunicare all’ AUSL di Reggio Emilia la presente delibera.

A questo punto il Consigliere avvocato Giulio Sica riferisce che un’azienda tessile di Traversetolo (PR) sua cliente si è resa disponibile a mettere a disposizione degli avvocati iscritti all’Ordine di Reggio Emilia n. 1.000 mascherine in stoffa lavabili conformi alle norme di legge, da distribuire gratuitamente agli appartenenti alla categoria.

La distribuzione avverrà alla riapertura degli Uffici Giudiziari e della sede dell’Ordine.

Alle ore 16 si collega da remoto il Consigliere Avv. Matteo Marchesini.

**9. SEGNALAZIONE CDD COLLEGHI PER PUBBLICITA’
INGANNEVOLE E/O ACCAPARRAMENTO CLIENTELA (Rel. Avv.
Porta e Fornaciari)**

omissis

omissis

omissis

omissis

10. ISTANZA CONSULTA NAZIONALE PRATICANTI AIGA (Rel. Avv. Beifiori)

L'Avv. Beifiori riferisce in merito alla comunicazione 30/03 u.s. pervenuta dal Presidente AIGA.

Il Consiglio, sentita la relazione della Vice Presidente,

delibera

di recepire la richiesta pervenuta dalla Consulta Nazionale dei Praticanti autorizzando l'invio tramite pec alla Segreteria del COA, limitatamente al periodo di emergenza sanitaria in atto, delle istanze di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati con le modalità proposte, prevedendo la pubblicazione sul sito

istituzionale della presente delibera e della richiesta della Consulta.

11. SEGNALAZIONE INADEMPIENTE CASSA (Rel. Avv. Terenziani)

Omissis

12. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI – AGGIORNAMENTI (Rel. Avv. Porta)

Il presente punto viene rinviato al prossimo Consiglio.

13. FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ACCREDITAMENTO (Rel. Avv. Preite)

Assolvimento obbligo formativo triennio 2017/2019 – Richiesta di Avv. Valerio Pinastri

Il Consiglio, letta la richiesta dell'Avv. VALERIO PINASTRI, visto il Regolamento per la formazione approvato dal CNF;

esaminata la sua situazione crediti,

delibera

di ritenere assolto l'obbligo formativo relativo al triennio 2017/2019 del richiedente.

Manda alla segreteria di provvedere alle comunicazioni.

14. FORMAZIONE CONTINUA: RICHIESTE DI ESONERO (Rel. Avv. Preite)

Nulla a deliberare.

15. RATIFICA PROROGA DAL 17/03/2020 AL 15/04/2020 SMART WORKING A TEMPO PIENO DIPENDENTI COA E TIROCINANTE (Rel. Avv. Tinelli)

La Presidente avvocato Tinelli fa presente la necessità di ratificare la proroga della modalità in Smart Working a tempo pieno per i dipendenti COA ed il Tirocinante per il periodo dal 17.03.2020 al 15.04.2020, in conformità alle disposizioni emergenziali.

Il Consiglio

Delibera in conformità ratificando la proroga in atto.

16. GESTIONE FERIE E PERMESSI ARRETRATI DIPENDENTI COA (Rel. Avv. Porta)

Il punto 16 viene rinviato al prossimo consiglio.

17. PROROGA CONTRATTO TIROCINANTE (Rel. Avv. Porta)

Il punto 17 viene rinviato al prossimo consiglio.

18. AUTORIZZAZIONE EX LEGE 53/1994 (Rel. Avv. Porta)

omissis

Omissis

19. ELENCO CURATORI SPECIALI MINORE (Rel. Avv. Beifiori)

Il punto 19 viene rinviato al prossimo consiglio.

20. ASSENZE UTENTI PRENOTALEX (Rel. Avv. Porta)

Rinvio al prossimo consiglio

21. COMMISSIONE INTERNE: AGGIORNAMENTO LAVORI

Rinvio al prossimo consiglio.

**22. COMMISSIONE COMUNICAZIONE: AGGIORNAMENTO LAVORI
NUOVO SITO WEB ORDINE AVVOCATI (Rel. Avv. Simonazzi)**

Il punto 22 viene rinviato in attesa di avere contezza di ulteriore avanzamento dei lavori di creazione del sito.

**23. CONTRATTO COLLABORAZIONE GESTIONE PAGINA
FACEBOOK MESI APRILE E MAGGIO (Rel. Avv. Simonazzi)**

Riferisce il Consigliere avv. Maura Simonazzi circa la necessità di prorogare per il mese corrente e quello di maggio 2020 il contratto di collaborazione con la dottoressa Serri di CSArt, alle medesime condizioni, corrispondendo la somma di € 1.000,00.

Il Consiglio

DELIBERA

Di prorogare il contratto di collaborazione con la dott.ssa Chiara Serri per la

gestione della pagina Facebook dell'Ordine, alle medesime condizioni e come da preventivo pervenuto.

24. PROTOCOLLO TRIBUNALE- PROCURA- ORDINE E CAMERA PENALE REGGIO EMILIA PER UDIENZE PENALI IN VIDEOCONFERENZA (Rel. Avv. Tinelli)

“UDIENZE PENALI IN VIDEOCONFERENZA

-art.83, co.12 DL 18/2020 45 bis e 146 bis disp. Att. c.p.p.-

Protocollo di intesa tra

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia

Procura della Repubblica presso Tribunale di Reggio Emilia

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Camera Penale di Reggio Emilia

Visto il D.L. n. 11 del l'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziario";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Considerato che il citato D.L. ha inteso contenere il rischio di diffusione dell'epidemia, salvaguardando "per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia";

Visto l'art. 2 comma 2 lett, d) D,L. n. 11/20, secondo il quale i capi degli uffici giudiziari possono adottare "linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze";

Visto l'art. 2 comma 2 lett. e) D.L. n. 11/20, secondo Il quale è possibile prevedere "la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma ,3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze";

Considerato che l'art. 2 comma 7 D.L. n. 11/20 dispone che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'11.3.2010 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che diventi "la modalità prioritario di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.";

Considerato che Il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato DL., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che gli Uffici Giudiziari di Milano hanno predisposto — e positivamente testata — gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento;

Rilevato che Il sistema messo a punto rispetta I requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i

luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Si procederà con la modalità della videoconferenza all'interrogatorio di garanzia, alle udienze di convalida di dell'arresto e del fermo d'indiziato di delitto davanti al GIP, alle udienze di convalida dell'arresto e di celebrazione del contestuale giudizio direttissimo dinanzi al Giudice del dibattimento.

Con le stesse modalità si potrà procedere per i giudizi direttissimi che proseguiranno in data diversa rispetto all'udienza di convalida, in ragione della richiesta di termine a difesa, laddove venga applicata una misura custodiale. In tal caso, il Giudice darà atto che l'imputato parteciperà dalla postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale ovvero, nei casi di arresti domiciliari, presso il luogo dal quale è intervenuto all'udienza di convalida, dove dovrà recarsi con o senza scorta, secondo quanto disposto dal giudice.

Si potrà adottare la modalità della videoconferenza anche per le udienze relative agli ulteriori procedimenti indicati nell'art.83, co.3, lett.b) e c) DL 17 marzo 2020, n.18, compresi i casi nei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto, e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute, nonché agli interrogatori di garanzia ex art. 294 c.p.p..

Tutti gli altri giudizi proseguono con le disposizioni ordinarie sul ruolo del giudice che dispone il rinvio.

1. Viene individuato come sistema informatico per la connessione e la

videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura.

2. Laddove l'amministrazione penitenziaria non riesca a dotarsi del software Teams i collegamenti verranno svolti con il sistema già in uso Skipe for Business.

3. In caso di impossibilità per una delle parti a procedere da remoto per ragioni tecniche le stesse parteciperanno nelle forme ordinarie presso le aule del Tribunale.

ADEMPIMENTI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA

4. Alla firma del presente protocollo, risultano attivati e testati i collegamenti con la Questura di Reggio Emilia, il Comando Provinciale dei Carabinieri, la Polizia Locale di Reggio Emilia e la casa circondariale di Reggio Emilia. In caso di impossibilità a procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza seguirà le disposizioni ordinarie presso le aule del Tribunale.

3. L'ufficio di P.G. (casa circondariale ovvero Comando), individuato quale stanza virtuale, secondo le indicazioni concordate con la Procura della Repubblica, metterà a disposizione dell'indagato una postazione telematica idonea (munita di connessione dati e di accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS) e telefonica per eventuale colloquio in fonia riservata con il proprio difensore, postazione dalla quale verrà sentito anche il verbalizzante.

Salvo che non si proceda alla liberazione dell'arrestato o del fermato ai sensi degli art. 389 cpp e 121 disp. Att. Cpp., dal momento dell'applicazione della misura pre-cautelare, ovvero da quando il Pubblico ministero avrà formulato la richiesta di convalida dell'arresto o del fermo, al momento della celebrazione dell'udienza/interrogatorio, sarà consentito - in ogni momento - al difensore di

avere colloqui difensivi con l'assistito, che sono assicurati, in alternativa all'accesso presso i luoghi di contenzione, mediante utilizzo di fonia telefonica riservata tra l'assistito e l'utenza indicata dal difensore.

4. Dovendo garantire al difensore di scegliere se essere presente, in alternativa, presso l'aula di udienza o presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto, la polizia giudiziaria procedente indicherà all'Avvocato il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto. Qualora il difensore dovesse optare per la presenza presso l'aula di udienza, il Tribunale metterà a disposizione una postazione telematica idonea (munita di connessione dati e di accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS); sarà comunque garantita al difensore la possibilità di stabilire contatti telefonici riservati con il proprio assistito

5. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli verranno trasmessi gli atti, indicando a tale scopo anche un indirizzo di posta elettronica ordinario (non PEC).

6. La polizia giudiziaria, altresì, dovrà comunicare al difensore ove possibile, il nominativo e il recapito di uno o più familiari dell'arrestato.

7. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi di cui all'art. 284 comma 1 c.p.p., la polizia giudiziaria indicherà al difensore il Comando più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto. Il Pubblico Ministero comunicherà alla polizia giudiziaria le modalità con cui l'arrestato dovrà recarsi nel luogo attrezzato per la videoconferenza (con o senza scorta) e di ciò verrà dato atto nel verbale.

Nel caso di custodia dell'arrestato in carcere ai sensi degli artt. 558 comma 4 bis

e comma 4 ter c.p.p. e 386 comma 4 c.p.p., la videoconferenza sarà attivata presso la postazione predisposta all'interno della Casa Circondariale

8. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi all'arresto in formato PDF e WORD, indicando li nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

9. La polizia giudiziaria procederà, inoltre, a caricare gli atti in formato PDF sul "Portale NDR", nel campo riservato agli atti urgenti.

ADEMPIMENTI DEL DIFENSORE

10. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo dove si trova l'arrestato ovvero da remoto mediante collegamento telematico. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione in udienza presso il Tribunale di Reggio Emilia.

Nel caso di partecipazione da remoto il difensore verrà considerato "presente" all'udienza e di tale presenza (salva la modalità tecnica virtuale utilizzata) dato atto nel verbale a cura del Cancelliere.

11. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare all'udienza presso il Tribunale o dal luogo ove si trova l'arrestato qualora tale necessità dovesse sorgere a seguito di colloquio con il proprio assistito. In tale caso, il difensore s'impegna a comunicare tempestivamente la propria opzione all'autorità giudiziaria, per consentire la regolare organizzazione dell'udienza.

12. Nel caso intenda farsi sostituire ex art. 102 c.p.p. per l'udienza o per l'interrogatorio, il difensore dovrà comunicare alla cancelleria del giudice

precedente il nominativo del sostituto e l'indirizzo email (non pec) al quale dovrà essere inviato il link al fine della convocazione nella stanza virtuale per l'udienza. Analogamente, nel caso in cui sia stato nominato difensore di fiducia successivamente alla comunicazione ex art. 386 comma 2 c.p.p. della polizia giudiziaria ma prima dell'udienza, il difensore dovrà comunicare alla cancelleria del giudice precedente la propria nomina e l'indirizzo email (non pec) al quale inviare il link.

13. In ogni caso, sarà garantita in ogni momento -prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza- al difensore ed all'assistito la facoltà di avere di colloqui riservati a distanza, anche mediante la presenza di un interprete (ove necessario).

ADEMPIMENTI DEL PUBBLICO MINISTERO E DELLA SUA SEGRETERIA

14. Il decreto di presentazione dell'arrestato dovrà indicare il luogo ove è attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato, gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici degli operatori di polizia giudiziaria e, se diversi, di quelli presso cui verrà attivata la videoconferenza, l'indirizzo di posta elettronica ordinario fornito dal difensore, l'indicazione dell'eventuale necessità della presenza di un interprete, specificando la lingua.

La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà:

- all'iscrizione del procedimento con le modalità di rito,*
- alla formazione del fascicolo digitale (comprendente la copia della copertina del fascicolo cartaceo con numero di RGNR, il certificato penale, il decreto di presentazione all'udienza - ai sensi dell'art. 449 c.p.p. - sottoscritto e scansionato, il verbale di arresto con i relativi atti allegati);*
- alla trasmissione telematica del fascicolo digitale quanto prima e possibilmente*

entro le ore 11.00 del giorno dell'udienza:

- *al difensore all'indirizzo mail dallo stesso indicato;*
- *al vice procuratore onorario previsto in udienza nel giorno indicato;*
- *alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime, con valore ai fini di deposito, all'indirizzo email _____ (tel.0522 _____);*

La mail di trasmissione alla Cancelleria dell'Ufficio Direttissime dovrà contenere in evidenza gli indirizzi mail di tutte le parti, da utilizzarsi ai fini dei collegamenti da remoto (oltre a difensore e v.p.o. anche della p.g. operante), e dovrà attestare l'avvenuta trasmissione degli atti al difensore, specificando l'ora dell'invio.

La segreteria del pubblico ministero di turno, entro le ore 9.30, comunica via email alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime il numero complessivo degli arrestati che verranno presentati in udienza con il rito direttissimo.

I procedimenti ulteriori o comunque quelli i cui atti perverranno alla cancelleria dell'Ufficio Direttissime oltre il termine delle ore ... saranno trattati ad una udienza successiva, nel rispetto del termine di cui all'art. 449 comma 1 c.p.p., salvo diversa determinazione da parte del giudice procedente.

DISPOSIZIONI PER LE UDIENZE

15. Il giudice stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con l'atto di presentazione, all'orario d'udienza prestabilito; l'udienza non potrà avere inizio prima che siano trascorsi 60 minuti, eventualmente prorogabili, dalla ricezione degli atti da parte del difensore, in modo da consentire allo stesso di leggere gli atti e stabilire le interlocuzioni preliminari con il suo assistito e i suoi familiari. Nel caso sia ritardato l'inizio dell'udienza, anche su richiesta del difensore, sarà data comunicazione alle parti (e alla p.g. operante) anche via chat tramite l'applicativo teams.

16 Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (vice procuratore onorario assegnato all'aula di udienza, polizia giudiziaria, imputato, difensore) mediante invio alle parti del link per la convocazione nella stanza virtuale ed accertata la regolare costituzione delle parti, dando atto a verbale delle modalità con cui viene accertata l'identità dei soggetti partecipanti, il Giudice darà atto che si procede con la partecipazione a distanza ed a porte chiuse ai sensi dell'art. 472 co. 3 c.p.p. "per ragioni di igiene e di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

Il giudice inviterà le parti a dichiarare l'adesione al presente protocollo e a rinunciare, ai sensi dell'art. 183 lett. A) c.p.p. ad eccezioni connesse alla modalità di partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto. Resta ferma la previsione di cui all'art. 183 lett. b) c.p.p., dovendo in ogni caso escludersi che la partecipazione da remoto si risolva in una ipotesi di "assenza" del difensore alla stregua dell'art. 179 comma 1 c.p.p.

Il Giudice inviterà le parti a dichiarare l'adesione al presente protocollo e a rinunciare, ai sensi dell'art. 183 lett. a) c.p.p., ad eccezioni connesse alla modalità di partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto.

17. Nell'ipotesi in cui l'atto di presentazione indichi la necessità di ricorrere alla nomina di un interprete, questi presenzierà sempre accanto all'arrestato, ovvero - per eccezionali esigenze, anche organizzative - dall'aula di udienza e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con l'arrestato e con le altre parti processuali (i colloqui con l'arrestato e con il difensore avverranno in modalità riservata).

Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo

telefono, anche con l'ausilio dell'interprete, ai sensi dell'art. 146 bis comma 4 Disp. Att. c.p.p.

18 La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga.

19 Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

20. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

21. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva sulla "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica della cancelleria dell'ufficio direttissime.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

All'inizio dell'udienza e al termine della stessa il difensore sottoscriverà le dichiarazioni allegare al presente protocollo (nella quali si dà atto delle modalità di svolgimento dell'udienza) che verranno inserite nel verbale di udienza del quale faranno parte integrante.

Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza. Sarà comunque garantita la possibilità di un'interlocuzione diretta e separata tra le parti processuali per il raggiungimento di eventuali accordi ex art. 444 c.p.p.. Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del XXXX, e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con

successivo provvedimento.

Quanto sopra, in quanto compatibile, è applicabile anche a tutte le udienze in camera di consiglio che si tengono davanti al Gup nonché agli interrogatori di garanzia di persona sottoposta a misura cautelare o comunque detenuta.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dalle udienze del 23 marzo 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza che sarà comunicata con successivo provvedimento, sottolineando l'assoluta eccezionalità e temporaneità delle misure adottate, legate solo ed esclusivamente al rischio epidemiologico in corso, e che le technicalità della piattaforma informatica utilizzata per la celebrazione del processo a distanza non possono comprimere diritti dell'indagato/imputato o del difensore.

Le parti s'impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo il dott. _____ ed il dott. _____ i (Tribunale), la dott.sa _____, il dott. _____ ed il dott. _____ i (Procura della Repubblica) e l'Avv. Celestina Tinelli (Consiglio dell'Ordine) e Avv. Angelo Russo (Camera Penale).

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Prefetto di RE, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Questore di RE, al Comandante Provinciale dei Carabinieri, al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza per l'Emilia Romagna, al Comandante della Polizia Locale di RE ed agli altri comandi di polizia giudiziaria sul

territorio del distretto di RE.”

Il Consiglio

DELIBERA

Di autorizzare la Presidente avv. Tinelli alla sottoscrizione del Protocollo di cui sopra, autorizzandola altresì ad apportare eventuali modifiche concordate con le altre parti che sottoscrivono.

25. DISAMINA PROTOCOLLO TRIBUNALE MINORENNI UDIENZE IN VIDEOCONFERENZA (Rel. Avv. Tinelli)

“Protocollo di intesa tra

Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell’Emilia Romagna, URCOFER, Ordine degli Avvocati di Bologna, Camera Penale di Bologna

AVENTE AD OGGETTO L'ESPLETAMENTO CON LA MODALITA' DELLA VIDEOCONFERENZA DELLE CONVALIDE DEGLI ARRESTI E DEI FERMI, DEGLI INTERROGATORI DI GARANZIA, NONCHÈ DELLE UDIENZE RELATIVE A PROCEDIMENTI A CARICO DI PERSONE DETENUTE, OPPURE SOTTOPOSTE A MISURE CAUTELARI NELL'AMBITO DEI QUALI SIA STATA ESPRESSAMENTE FORMULATA LA RI-CHIESTA DI PROCEDERE ANCHE NEL PERIODO DI SOSPENSIONE CONNESSO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN ATTO.

Visto il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 recante "Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il D.P.C.M. del 9.3.2020;

Visto il D.L. n. 18 del 17.3.2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio

sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ";

Considerato che gli articoli 2, comma 7, del D.L. n. 11/20 e 83, comma 12, del D.L. n. 18/2020 dispongono che "la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da re-moto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, applicate in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art.146 bis del decreto legislativo 28 luglio 1989 n.271 ";

Considerato che il Consiglio Superiore della Magistratura, con delibera plenaria dell'1.3.2020 ("ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020") ha raccomandato ai dirigenti degli uffici di adottare i provvedimenti previsti dalla norma "attraverso procedure partecipate, idonee a coinvolgere ... l'avvocatura ed il personale amministrativo" (cfr. punto n. 1);

Considerato che con la medesima delibera il Consiglio Superiore della Magistratura ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei Magistrati, auspicando che diventi la 'modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie";

Rilevato che il Consiglio Superiore con la medesima delibera ha invitato i RID e i MAGRIF alla "predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D. L";

Considerato che il Direttore Generale DGSIA ha emesso, in attuazione del citato D.L., il provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, con il quale ha indicato per i

collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi "Skype for Business" e "Teams", che utilizzano aree riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

Considerato che il Presidente del Tribunale per i Minorenni ha già provveduto a dare attuazione ai decreti legge sopra citati e alle disposizioni del Consiglio Superiore della Magistratura con provvedimento organizzativo n.4/2020 del 17.3.2020;

Considerato che gli Uffici Giudiziari del Tribunale per i Minorenni di Bologna (Tribunale e Procura) hanno predisposto -e positivamente testato -gli strumenti tecnici per consentire lo svolgimento da remoto delle udienze di convalida dell'arresto e del fermo, degli interrogatori di garanzia e delle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute, oppure sottoposte a misure cautelari o di sicurezza, nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute;

Precisato che le previsioni del presente protocollo hanno carattere eccezionale ed avranno efficacia solo sino al termine dell'emergenza sanitaria in atto, dovendosi necessariamente ristabilire le ordinarie modalità di celebrazione delle udienze non appena superata l'emergenza epidemiologica; Rilevato che il sistema messo a punto rispetta i requisiti prescritti dall'art. 146 bis comma 3 disp. Att. c.p.p., secondo il quale il collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia deve avvenire con "modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto";

Rilevato che il Legislatore, a tal fine, ha equiparato all'aula di udienza il luogo

dove l'imputato si collega (cfr. art. 146 bis citato, comma 5).

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

1. Si procederà con la modalità della videoconferenza all'interrogatorio di garanzia, alle udienze di convalida di fermo d'indiziato di delitto e dell'arresto e dell'accompagnamento in flagranza ex art.18 bis DPR 448/1988, nonché alle udienze relative a procedimenti di cui all'art.83 comma 3 lett.b) D.L. n.18/2020 riguardanti persone sottoposte a misure cautelari i cui termini scadono nel periodo di sospensione ed infine alle udienze relative a procedimenti riguardanti persone detenute o sottoposte a misure cautelari o a misure di sicurezza nell'ambito dei quali sia stata espressamente formulata la richiesta di procedere nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto e sia altresì possibile procedere da remoto per la semplicità delle attività che devono essere compiute.

2. A tale scopo, viene individuato come sistema informatico per la connessione e la videoconferenza la piattaforma Microsoft TEAMS, fornita dal Ministero della Giustizia agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'Ordine e l'Avvocatura. Alla data della firma del presente protocollo, sono stati già informati delle nuove modalità previste per l'espletamento delle attività processuali urgenti riguardanti soggetti minorenni sottoposti a misure coercitive custodiali e precautelari il Direttore dell'IPM di Bologna, il Centro di Giustizia Minorile, il Centro di Prima Accoglienza. Tutte le suddette Autorità civili e militari hanno espresso la loro disponibilità a rendere possibile l'attuazione delle videoconferenze disciplinate dal presente protocollo. Resta fermo che, nei casi in cui risulterà impossibile

procedere da remoto per ragioni tecniche, l'udienza sarà celebrata con le modalità ordinarie presso le aule del Tribunale oppure presso il Centro di Prima Accoglienza di Bologna.

3. Deve essere garantita al difensore la facoltà di essere presente nel luogo in cui l'arrestato parteciperà all'udienza da remoto. A tal fine, la polizia giudiziaria procedente indica al difensore il Centro di Prima Accoglienza o comunque il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto. In proposito, si rappresenta che, all'attualità, sono stati già creati un collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS all'interno dell'IPM, un ulteriore presso il CGM, nonché due collegamenti presso il Centro di Prima Accoglienza in due differenti stanze/locali, da destinarsi uno al soggetto sottoposto alla misura cautelare o arrestato/fermato e l'altro al suo difensore.

4. Il difensore comunicherà alla polizia giudiziaria l'indirizzo e-mail al quale gli dovranno essere trasmessi gli atti; sarà possibile indicare a tale scopo anche solo un indirizzo di posta elettronica ordinario (NON PEC). L'indirizzo di posta elettronica dovrà essere quello utilizzato per l'accesso alla piattaforma Microsoft TEAMS.

5. La polizia giudiziaria dovrà, altresì, comunicare al difensore il nominativo e il recapito di uno o più familiari del minore.

6. Nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei luoghi indicati dall'art.18 comma 2 D.P.R. 448/1988 diversi dal Centro di Prima Accoglienza, la videoconferenza sarà tenuta negli uffici del Centro di Prima Accoglienza di Bologna o negli uffici del Comando dell'organo di polizia giudiziaria dell'Emilia Romagna più vicino ed attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto o potrà essere autorizzato a recarsi per consentire la

celebrazione dell'udienza di convalida da remoto. Al difensore è assicurato un collegamento con la piatta-forma Microsoft TEAMS all'interno del Centro di Prima Accoglienza anche in un locale diverso da quello del suo assistito nonché all'interno dell'aula penale del Tribunale per i Minorenni, ove lo stesso non preferisca partecipare a distanza mediante collegamento telematico.

7. Si procederà con le stesse modalità anche relativamente all'interrogatorio di garanzia riguardante le persone minorenni. Nel caso di misura di custodia cautelare in carcere, l'indagato e il difensore parteciperanno all'udienza in videoconferenza presso l'Istituto Penale Minorile, sempre che il difensore non scelga di partecipare da remoto mediante collegamento telematico. Nel caso di indagato sottoposto a misura cautelare non custodiale, egli sarà invitato a presentarsi a rendere l'interrogatorio di garanzia presso il Centro di Prima Accoglienza o presso l'aula penale del Tribunale per i Minorenni, ove sarà allestita apposita postazione o negli uffici del Comando dell'organo di polizia giudiziaria dell'Emilia Romagna più vicino ed attrezzato per la videoconferenza.

8. Il difensore, nel momento in cui riceverà l'avviso dell'intervenuta misura precautelare o cautelare, potrà comunicare se intende partecipare all'udienza presso il luogo dove si trova il minore o da remoto mediante collegamento telematico ovvero, nei casi di cui al punto 7 del presente Proto-collo, presso la postazione che verrà allestita in Tribunale. Di tale scelta la polizia giudiziaria darà atto nel relativo verbale. In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, la scelta si riterrà effettuata per la partecipazione da remoto. Se il difensore opti per partecipare all'udienza presso il luogo di custodia dell'assistito o presso l'aula del Tribunale nei casi sopra citati, sarà garantita l'osservanza delle vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di conta-gio.

9. Il difensore conserva, comunque, la facoltà di presenziare da remoto, mediante collegamento in videoconferenza, a seguito di invito del Giudice che procede, non soltanto all'udienza di convalida del fermo/arresto/accompagnamento, ma anche alle udienze indicate nel punto 1 del presente Protocollo di Intesa. In tal caso, sarà garantita, prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, la possibilità di colloqui difensivi a distanza mediante l'attivazione da parte della polizia giudiziaria di un contatto telefonico od informatico riservato, con l'assistenza di un interprete se sarà necessario. In alternativa, se sarà tecnicamente realizzabile, l'Avvocato potrà comunicare in via riservata con il suo assistito anche attivando un apposito canale all'interno della piattaforma Microsoft TEAMS.

10. La polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto o all'accompagnamento trasmetterà all'indirizzo e-mail dell'Ufficio del Pubblico Ministero di turno il verbale e tutti gli atti relativi alla misura precautelare in formato PDF e WORD, indicando il nominativo del difensore nominato, il recapito telefonico e l'indirizzo e-mail comunicato.

11. La segreteria del Pubblico Ministero di turno procederà all'iscrizione, alla formazione del fascicolo (comprendente la copia della copertina con il numero del Registro Generale delle Notizie di Reato, la richiesta di convalida dell'arresto/fermo/accompagnamento, sottoscritti e scansionati, nonché il verbale di arresto/fermo/accompagnamento con i relativi atti allegati) ed alla sua trasmissione per via telematica alla cancelleria dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari (gipgup.tribmin.bologna@giustiziacert.it) (telefono: 051407242 e 0514072421), la quale ultima provvederà a trasmettere al difensore (via pec) il relativo decreto di fissazione dell'udienza di convalida, la richiesta di

convalida e gli atti trasmessi dalla Procura Minorile. La richiesta di con-valida od il decreto di fissazione dell'udienza di convalida indicheranno gli indirizzi di posta elettronica ed i contatti telefonici del Centro di Prima Accoglienza presso cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto sottoposto ad arresto e del difensore. La richiesta di convalida od il decreto di fissazione dell'udienza indicheranno altresì il luogo ove verrà attivata la video-conferenza con il soggetto arrestato e se è necessaria la presenza di un interprete, specificando la lingua. Al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per tenere l'udienza in video-audiocollegamento, anche in relazione all'eventuale necessità dell'intervento di un interprete, la Segreteria del Pubblico Ministero di turno uscente si raccorderà tempestivamente tele-fonicamente o a mezzo email, anche prima della trasmissione degli atti, con la cancelleria del G.I.P. del Tribunale per i Minorenni.

12. La Segreteria del Pubblico Ministero di Turno comunicherà alla Cancelleria del G.I.P. i riferimenti necessari per attivare il collegamento con il Pubblico Ministero d'udienza. Trasmetterà inoltre al magistrato di turno il fascicolo in formato elettronico PDF e Word mediante l'invio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale.

13. Nel caso di udienze diverse da quelle di convalida del fermo o di convalida dell'arresto, la cui celebrazione è prevista dal D.L. n.18 del 17.3.2020 art.83 comma 3 lettere b) anche nel periodo di sospensione connesso all'emergenza epidemiologica in atto, il Giudice procedente (GIP/GUP o Giudice del Dibattimento) - nel decreto di fissazione dell'udienza o, se l'udienza è stata già fissata, con separato provvedimento da comunicare a mezzo pec almeno sette giorni prima dell'udienza - avviserà l'indagato/imputato e il difensore che

l'udienza si svolgerà mediante collegamento con la piattaforma Microsoft Teams, invitando il difensore a trasmettere al Tribunale almeno quattro giorni prima dell'udienza il numero di cellulare e l'indirizzo e-mail ordinario (non pec) al fine di consentire l'organizzazione dei collegamenti da remoto per tenere l'udienza in video-audio collegamento. Nei due giorni antecedenti alla data di udienza, la cancelleria dell'autorità giudiziaria procedente avviserà, a mezzo pec, il difensore e l'imputato del luogo di svolgimento dell'udienza o di ogni altra eventuale informazione utile concernente l'organizzazione dei collegamenti da remoto.

14. Gli esercenti la responsabilità genitoriale sul minore e i familiari che intendano assisterlo utilizzeranno la medesima postazione da remoto dell'indagato/imputato, avendo cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio.

15. Anche durante lo svolgimento dell'udienza mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS viene garantita l'assistenza psicologica al minore da parte del personale dell'USSM, in forme che garantiscano la riservatezza della comunicazione.

16. In quest'ottica e nel rispetto dell'art.9 DPR 448/1988, il Servizio di Giustizia Minorile deve sempre essere avvisato dello svolgimento delle predette udienze mediante il collegamento con la piattaforma Microsoft TEAMS e invitato a partecipare.

17. Stabilito il collegamento con i diversi utenti interessati all'udienza (Pubblico Ministero, centro di prima accoglienza, arrestato/indagato/imputato, difensore, USSM) ed accertata la regolare costituzione delle parti, il Giudice, con decreto motivato, darà atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni

di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 a norma dell'art.83 comma 12 D.L. n.11/2020.

18. Nel caso in cui occorra la nomina di un interprete, questi presenzierà accanto all'arrestato, avendo cura di osservare le vigenti prescrizioni di ordine sanitario per prevenire il rischio di contagio, nel centro di prima accoglienza ovvero, per ragioni organizzative, nell'aula di udienza e potrà comunicare - con l'ausilio di un dispositivo elettronico - con l'arrestato e con le altre parti processuali. Il difensore e l'arrestato potranno a loro volta consultarsi riservatamente a mezzo del telefono, oppure mediante l'attivazione di un canale dedicato all'interno del team ed anche con l'ausilio di un interprete, ai sensi dell'articolo 146 bis comma 4, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

19. Il difensore parteciperà all'udienza di qualunque tipologia da remoto preferibilmente mediante collegamento dal suo studio legale, oppure dal luogo in cui si trova la persona sottoposta a misura cautelare custodiale o comunque detenuta oppure dalla postazione appositamente creata nell'aula penale del Tribunale ancora da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza. Analogamente, il Pubblico Ministero parteciperà all'udienza da remoto preferibilmente mediante collegamento dall'ufficio della Procura della Repubblica oppure da altro luogo che comunque consenta il rispetto del principio della riservatezza. All'inizio dell'udienza il difensore dichiarerà a verbale: 1) di trovarsi in un ambiente riservato, in cui non è presente alcuna persona non legittimata a partecipare ad attività da compiersi; 2) di aderire al protocollo e di rinunciare ad ogni eccezione relativa alle modalità di partecipazione all'udienza (articolo 183 del codice di procedura penale). Al termine dell'udienza, il

cancelliere darà atto nel verbale che le parti si trovano nell'impossibilità di sottoscriverlo non essendo fisicamente presenti nell'aula in cui si trova il Giudice (articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale).

20. La partecipazione all'udienza da remoto non consente di derogare all'obbligo di indossare la toga, ove ciò sia richiesto e fatta salva l'oggettiva impossibilità delle parti.

21. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali con l'assistito. L'udienza verrà videoregistrata mediante l'apposita funzione della piattaforma Teams. La registrazione verrà tempestivamente riversata su DVD e, su richiesta delle parti o se disposta dal giudice, trascritta.

22. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Giudice potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivino temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e di vedere quanto viene detto dal Giudice e dagli altri interlocutori.

23. Nel corso dell'udienza le parti potranno scambiarsi atti, produrre documenti ed avanzare istanze mediante la chat attiva nel team oppure mediante lo strumento della "stanza virtuale" della videoconferenza e/o attraverso la posta elettronica delle cancellerie dell'Ufficio del Giudice per le indagini preliminari o della Sezione Penale. Dell'avvenuta ricezione e produzione si darà atto nel verbale di udienza.

4. Le modalità di svolgimento in remoto indicate nei punti precedenti saranno adottate anche per la trattazione delle udienze relative a procedimenti de libertate.

Si conviene che il presente protocollo sarà operativo a decorrere dalla data del 2 aprile 2020 e sino alla data in cui potrà considerarsi conclusa l'emergenza, che sarà comunicata con successivo provvedimento.

Le parti si impegnano a convenire la verifica del funzionamento e ad apportare le conseguenti modifiche che si renderanno necessarie.

Vengono indicati quali responsabili dell'attuazione e del monitoraggio del protocollo i Magistrati dott.ssa Carmela Italiano (Tribunale) e dott. Emiliano Arcelli (Procura), l'avv. Mauro Cellarosi (Presidente URCOFER), l'avv. Ercole Cavarretta e l'avv. Laura Becca (Referente della Commissione Penale del Tribunale per i Minorenni per il Consiglio dell'Ordine Forense di Bologna e Camera Penale di Bologna), che hanno partecipato alla stesura del predetto Protocollo di Intesa all'esito delle riunioni del 25.3.2020 e del 27.3.2020.

Si dispone la trasmissione per opportuna conoscenza e per quanto di competenza al Ministero della Giustizia, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale e al Consiglio Giudiziario, al Capo di Gabinetto del Ministero della Giustizia, al Capo del Dipartimento della Giustizia Minorile e Comunità, ai Prefetti dell'Emilia Romagna, al Provveditore Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, al Direttore dell'Istituto Penitenziario Minorile di Bologna, ai Questori dell'Emilia Romagna, ai Comandanti Provinciali dei Carabinieri, ai Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza, ai Comandi di polizia giudiziaria municipale presenti sul territorio dell'Emilia Romagna, all'USSM.

Bologna – Ravenna, 27 marzo 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

Dott. Giuseppe Spadaro

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Dott.ssa Silvia Marzocchi

IL PRESIDENTE DELL'URCOFER

Avv. Mauro Cellarosi

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI BOLOGNA

Avv. Italia d'Errico

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA PENALE

Avv. Roberto d'Errico"

Il Consiglio

Prende atto del Protocollo di cui sopra.

Manda alla segreteria per la sua pubblicazione.

**26. INIZIATIVE DA INTRAPRENDERE IN RELAZIONE A
SEGNALAZIONE PERVENUTA DA COLLEGA VERSO TRIBUNALE
MINORENNI (Rel. Avv. Beifiori)**

Rinvio al prossimo consiglio.

**27. DICHIARAZIONI CONTINUITA' PROFESSIONALE –
AGGIORNAMENTI (Rel. Avv. Porta)**

Rinvio al prossimo consiglio.

**28. AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (Rel. Avv.
Beifiori)**

Omissis

omissis

omissis

omissis

**29. APPROVAZIONE BILANCIO ED EVENTUALE FISSAZIONE
ASSEMBLEA (Rel. Avv. Romolotti)**

Prende la parola il Tesoriere avv. Massimo Romolotti, il quale chiede il rinvio della discussione e approvazione bilancio dovendo procedere al riesame della Relazione al bilancio pervenutagli.

Il Consiglio

Preso atto, delibera di rinviare il punto in oggetto al Consiglio Ordinario del 4 maggio 2020.

**30. AUTORIZZAZIONE ALLA PRESIDENTE COA AI FINI DELLA
PARTECIPAZIONE ASSEMBLEA FONDAZIONE DELL'AVVOCATURA
REGGIANA PER LA NOMINA E/O SOSTITUZIONE CONSIGLIERI CDA
(Rel. Avv. Tinelli)**

Prende la parola la Presidente avv. Celestina Tinelli riferendo circa la necessità di nominare i Consiglieri di Fondazione dell'Avvocatura Reggiana, in sostituzione di quelli già nominati in sede di atto costitutivo, scaduti il 31.12.2019.

La Presidente propone di sostituire i Consiglieri COA Franca Porta e Massimo Romolotti con i Consiglieri Francesca Preite e Marcello Fornaciari.

Inoltre propone di nominare quali componenti fuori Consiglio gli avvocati Benso Tirelli e Francesca Baldi.

La nomina di questi ultimi avviene secondo le modalità previste dall'art. 11 dello Statuto della Fondazione, considerata l'assenza e insufficienza di soci ordinari.

Il Consiglio

Delibera di nominare componenti del CDA di Fondazione dell'Avvocatura Reggiana gli avvocati Francesca Preite e Marcello Fornaciari, quali componenti del COA Reggio Emilia e gli avvocati Benso Tirelli e Francesca Baldi.

31. APPROVAZIONE SPESE (Rel. Avv. Romolotti)

A seguito dell'art.73 D.L. 17-3-2020 n.18 “Cura Italia” si è reso necessario, dopo un primo utilizzo in forma gratuita per testarne le qualità e rispondenza alle necessità del Coa, acquistare l’abbonamento annuale alla piattaforma GoToMeeting Pro Trial ad un costo di € 129,00 oltre IVA, al fine di usufruirne per l’attuazione in videoconferenza del plenum del Consiglio dell’Ordine.

Il Consiglio ratifica la spesa.

32. VARIE ED EVENTUALI

- ISCRIZIONE REGISTRO SPECIALE PRATICANTI AVVOCATO (Rel. Avv. Porta)

- Il Segretario riferisce che il **Dott. BIANCHI GIANMARIA**, nato a Scandiano (RE) il 10/08/1995 e residente *omissis* – codice fiscale BNCGMR95M10I496Q – laureato presso l’Università degli Studi di Bologna il 19/03/2020, ha presentato domanda per essere iscritto nel Registro Speciale dei

Praticanti Avvocati

ed il Consiglio

- udita la relazione del Segretario
- viste la domanda e la documentazione prodotta
- vista la normativa vigente in materia

delibera

di iscrivere il **Dott. BIANCHI GIANMARIA** nel Registro Speciale dei Praticanti Avvocati nella circoscrizione del Tribunale di Reggio Emilia, con decorrenza dalla data odierna.

Manda alla Segreteria di provvedere agli adempimenti di legge.

33. PROTOCOLLI TRIBUNALE – ORDINE AVVOCATI REGGIO EMILIA

PER LO SVOLGIMENTO DELLE UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO E TRATTAZIONE SCRITTA 8REL. Avv.

Tinelli)

“PROTOCOLLO

PER

UDIENZE CIVILI TRAMITE COLLEGAMENTO DA REMOTO

art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020

tra

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Letto l’art. 83 comma 7 lett. d) d.l. 18/2020 che rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, la «adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» per assicurare le finalità di cui al comma 6 dell’articolo citato;

lette le previsioni dell’art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 in merito allo svolgimento dell’udienza tramite collegamenti da remoto;

letto il provvedimento della Direzione Generale per i Sistemi Informatici del Ministero della Giustizia del 20 marzo 2020 che, come previsto dall’art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020, ha individuato per i collegamenti da remoto l’utilizzo dei programmi “Skype for Business” e “Microsoft Teams”, che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

letto il vademecum della D.G.S.I.A. per l’accesso e l’uso della c.d. “Stanza virtuale” creata per ogni magistrato sulla piattaforma Microsoft Teams per collegamenti audiovisivi anche con soggetti esterni all’amministrazione;

lette la delibera del C.S.M. 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli

Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte» che raccomanda l'adozione di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali al fine di individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo, nonché la proposta di protocollo relativo alle udienze civili da remoto redatta a seguito di interlocuzione con la D.G.S.I.A. ed il C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), allegata alla suddetta delibera;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con «modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti» per la durata del periodo emergenziale, è opportuno individuare soluzioni condivise con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

1. Invito e convocazione delle parti all'udienza da remoto.

L'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 prevede che «Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento».

Prima dell'udienza il giudice emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso (preferibilmente non inferiore a 5 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza) dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, con indicazione di giorno, ora e modalità di collegamento alla videoconferenza tramite link personale inserito nel provvedimento stesso.

I procuratori delle parti, per partecipare alla videoconferenza nel giorno indicato, dovranno effettuare i seguenti passaggi:

- *cliccare sulla parola “qui” che contiene il collegamento ipertestuale di accesso alla “Stanza virtuale” del giudice creata sulla piattaforma Microsoft Teams;*
- *una volta attivato il link, cliccare sul tasto azzurro “Scarica l’app di Windows” (in tal caso è richiesta la registrazione gratuita a Microsoft) oppure, in alternativa, cliccare sul tasto bianco “Partecipa sul web” (in tal caso si parteciperà alla riunione direttamente tramite il web, senza necessità di effettuare download dell’app desktop o registrarsi);*
- *digitare nel campo “Immetti il nome” il proprio nominativo preceduto dal numero di ruolo del procedimento alla cui udienza si vuole partecipare (per esempio “1154/2020 r.g. avv. Mario Rossi”), al fine di agevolare l’ordinato svolgimento dell’udienza e facilitare il giudice nell’individuazione del soggetto da ammettere alla “stanza virtuale”;*
- *cliccare sull’opzione “Partecipa ora” per accedere nella “Sala di attesa” virtuale del giudice il quale, all’incirca all’ora dell’udienza, provvederà all’ammissione dell’ospite” a partecipare alla videochiamata nella “Stanza virtuale”.*

Al fine di consentire il tempestivo collegamento telematico ed essere tutti presenti nella “Sala di attesa” per tempo, pronti per essere collegati a partire dall’orario fissato per l’inizio dell’udienza, i procuratori si predisporranno con congruo anticipo (almeno 5 minuti prima) nelle proprie postazioni (PC fisso o notebook dotati di webcam e di audio esterno, ovvero smartphone o tablet dotati dei suddetti dispositivi, connessi con linea internet).

Onde evitare ritardi nello svolgimento dell’udienza, i procuratori avranno cura di aver preventivamente configurato il proprio account Microsoft Teams via web,

oppure installato l'app desktop sul proprio PC fisso o notebook, oppure installato l'app Teams sul proprio smartphone o tablet.

È onere dei procuratori comunicare alla parte assistita il suddetto link, qualora la stessa intendesse partecipare personalmente all'udienza in collegamento audio-video, nonché informarla dell'iter da seguire per partecipare correttamente all'udienza nei termini sopra indicati.

Il provvedimento conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all'udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto.

I procuratori delle parti depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico (preferibilmente cellulare) e un indirizzo e-mail (non PEC) attraverso i quali potranno essere contattati in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

Il giudice avrà cura di fissare le udienze da remoto ad orari distinti e congruamente distanziati.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "udienza da remoto".

Poiché tale modalità di svolgimento dell'udienza deve essere temperata con l'obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte della cancelleria, rimane

affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza; deposito di note scritte; altro) o di disporre un breve rinvio in caso di opposizione di una delle parti, di difficoltà/impossibilità di collegamento per ragioni tecniche, oppure, più in generale, di necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione del convenuto/resistente.

2. Svolgimento dell'udienza da remoto

L'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 prevede che «il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale».

Nel verbale di udienza il giudice:

- prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti (anche in forza di sostituzione per delega orale ovvero scritta per il praticante abilitato, ex art. 14 comma 2 l. 247/2012) e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, codifensori, praticanti procuratori);*
- prende atto della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati, nonché della dichiarazione della parte che si colleghi da un luogo diverso da quello da cui si collega il difensore che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati;*
- adotta i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata*

comparizione delle parti, previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento.

Il giudice, i procuratori delle parti e le parti, se collegate da luogo distinto, dovranno tenere attivata per tutta la durata dell'udienza la funzione video; il giudice disciplinerà l'uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti.

È vietata la registrazione dell'udienza.

I documenti offerti in comunicazione e le copie degli atti notificati dovranno essere previamente depositati in via telematica almeno tre giorni lavorativi prima della data di udienza, così da consentirne l'accettazione da parte della cancelleria prima dell'udienza, impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità e rilevanza di detti documenti. Qualora il previo deposito telematico non sia stato possibile, i documenti e gli atti notificati verranno soltanto esibiti in udienza mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo, qualora autorizzato espressamente dal giudice, con necessità di successiva regolarizzazione del deposito nel rispetto della normativa sul PCT.

Potranno essere ammesse dal giudice deduzioni delle parti tramite l'uso della chat o di altro strumento di condivisione dei testi.

Considerata la particolare modalità di svolgimento dell'udienza, è raccomandato ai procuratori e alle parti di rispettare la moderazione del contraddittorio secondo i tempi indicati dal giudice.

In caso di malfunzionamenti, di scollegamenti involontari e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Al termine dell'udienza il giudice inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.

Il giudice dà lettura del verbale di udienza, eventualmente anche tramite la condivisione della finestra del redattore del verbale in consolle nel corso dell'udienza stessa.

Se all'esito della discussione occorre assumere provvedimenti decisori contestuali, previa camera di consiglio, per i quali l'ordinamento prevede la lettura in udienza alle parti, il giudice interromperà il collegamento sospendendo l'udienza da remoto (per l'ingresso virtuale in camera di consiglio), indicando, con l'accordo dei procuratori delle parti, l'ora della prosecuzione dell'udienza da remoto tramite l'uso dell'applicativo per la lettura del dispositivo, salvo che le parti rinuncino alla presenza in udienza al momento della lettura (per ovviare all'oggettiva difficoltà di determinare a priori la durata della camera di consiglio ed evitare il disagio delle parti di subire eventuali successivi rinvii orari).

Si ricorda che il D.G.S.I.A., al fine di consentire lo svolgimento delle udienze da remoto, ha garantito, con effettività e tempestività, l'assistenza tecnica necessaria ai singoli magistrati o ai cancellieri che assistono il giudice in udienza anche tramite n. verde 800 868 444.

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 16 aprile 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica.

Reggio Emilia, _____.

Il Presidente del Tribunale Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(dott.ssa Cristina Beretti) (avv. Celestina Tinelli)

PROTOCOLLO

PER

UDIENZE CIVILI TRAMITE TRATTAZIONE SCRITTA

art. 83 lett. h) d.l. 18/2020

tra

Tribunale Ordinario di Reggio Emilia

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia

Letto l'art. 83 comma 7 lett. d) d.l. 18/2020 che rimette ai dirigenti degli uffici giudiziari, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020, la «adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze» per assicurare le finalità di cui al comma 6 dell'articolo citato;

lette le previsioni dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 in merito allo svolgimento dell'udienza tramite trattazione scritta;

lette la delibera del C.S.M. 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte» che raccomanda l'adozione di protocolli con i Consigli dell'ordine degli avvocati locali al fine di individuare modalità condivise della gestione dell'udienza a c.d. trattazione scritta, nonché la proposta di protocollo relativo alle udienze civili tramite trattazione scritta redatta a seguito di interlocuzione con la D.G.S.I.A. ed il C.N.F. (Consiglio Nazionale Forense), allegata alla suddetta delibera;

ritenuto che, al fine di garantire lo svolgimento dell'udienza con «modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti» per la durata del periodo emergenziale, è opportuno individuare soluzioni condivise con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

tutto ciò premesso

si conviene quanto segue

Attività preliminari e successive all'udienza.

L'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 prevede lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.

Prima della data fissata per l'udienza il giudice, con provvedimento telematico che verrà comunicato con congruo preavviso (preferibilmente non inferiore a 5 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza) dalla cancelleria ai procuratori delle parti, dispone che l'udienza venga svolta secondo le modalità previste dall'art. 83 lett. h) d.l. 18/2020 senza comparizione dei difensori, assegnando congruo termine per il deposito telematico delle note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.

Detto termine potrà essere eventualmente differenziato per ciascuna parte, a seconda degli incumbenti processuali previsti.

Poiché tale modalità di svolgimento dell'udienza deve essere temperata con l'obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni da parte della cancelleria, detto termine potrà essere eventualmente differito rispetto alla data già fissata per l'udienza, qualora al momento dell'adozione del provvedimento non risulti ancora visibile in PCT l'atto di costituzione della parte convenuta/resistente.

Rimane affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza o da remoto; altro) o di disporre un breve rinvio in caso di

necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione della parte convenuta/resistente.

Il provvedimento con cui viene disposta la trattazione scritta conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non depositeranno le suddette note scritte.

Il deposito telematico di tali note avverrà nella forma di un "preverbale", della lunghezza indicativa di massimo una-due pagine, contenente le istanze e conclusioni, in relazione agli adempimenti processuali previsti.

I procuratori, in via alternativa, potranno depositare una nota congiunta contenente le rispettive istanze e conclusioni.

Il "preverbale", in quanto sostitutivo della verbalizzazione d'udienza, verrà redatto nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza e dovrà contenere soltanto le istanze che sarebbero state formulate in una udienza con comparizione fisica, senza che si traduca in una memoria difensiva.

Al "preverbale" dovranno essere allegati gli eventuali documenti offerti in comunicazione e le copie degli atti notificati, impregiudicata ogni valutazione sull'ammissibilità e rilevanza di detti documenti.

La cancelleria provvederà a comunicare il provvedimento di assegnazione dei termini per le note ai difensori delle parti costituite e ad inserire nello "storico del fascicolo" l'annotazione "trattazione scritta".

Considerato che lo scambio di note scritte risulta prospettato dalla norma quale modalità alternativa di "svolgimento" delle udienze civili, si potrà:

a) mantenere la data di udienza già fissata;

b) stabilire una data di udienza anticipata o differita rispetto a quella originaria;

c) fissare una data ex novo.

L'udienza comunque fissata costituirà, sia per le parti che per il giudice, il momento a partire dal quale dovrà essere adottato "fuori udienza" il provvedimento del giudice; se con detto provvedimento il giudizio non venisse definito, il giudice avrà cura di prendere i provvedimenti necessari all'ulteriore corso del giudizio, eventualmente fissando ulteriore udienza.

Il giudice, alla data fissata, verifica la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui è stata disposta la trattazione scritta.

Ove il fascicolo non sia interamente composto da documenti informatici e contenga atti difensivi e/o documentazione in forma cartacea, il giudice, al fine di poter esaminare anche tali atti e/o documenti mancanti al fascicolo telematico, potrà chiedere ai procuratori delle parti di depositare anche telematicamente copia degli atti di parte e dei documenti in precedenza depositati in forma cartacea, ove nella loro disponibilità e in occasione del deposito della suddetta nota scritta.

Per i magistrati onorari lo svolgimento dell'udienza con trattazione scritta andrà attestato dal Dirigente della cancelleria sulla base delle risultanze dei registri informatici (al fine della remunerazione).

Si stabilisce l'operatività del presente protocollo a decorrere dal 16 aprile 2020 e sino alla conclusione dell'emergenza epidemiologica.

Reggio Emilia, _____.

Il Presidente del Tribunale

(dott.ssa Cristina Beretti)

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

(avv. Celestina Tinelli)"

“LINEE GUIDA

per la fissazione e la trattazione delle udienze del

SETTORE CIVILE

nel periodo

DAL 16 APRILE AL 30 GIUGNO 2020

visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020;

premesso che l'art. 83 comma 6 d.l. 18/2020 prevede che dal 16 aprile fino al 30 giugno 2020 i dirigenti degli uffici giudiziari, sulla base di verifiche ed intese con le autorità sanitarie competenti ed altre istituzioni, «adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite [...] e delle prescrizioni adottate in materia [...] al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone»;

rilevato che possono essere assunte tutte le misure di cui all'art. 83 comma 7 cit., ivi compresa quella di cui alla lett. g), ovvero il «rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3»;

rilevato che l'art. 83 comma 7 lett. f) e h) d.l. 17 marzo 2020 n. 18 prevedono, rispettivamente, il possibile «svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia» nonché il possibile

«svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

dato atto della riunione tenutasi telematicamente in data 31 marzo 2020 tramite la piattaforma Microsoft Teams tra tutti i giudici addetti al settore civile;

1. Procedimenti che devono essere trattati.

Dovranno essere trattati, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020, i seguenti procedimenti:

- cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;

come già previsto con decreto del Presidente del Tribunale in data 19 marzo 2020, per irrinunciabili esigenze di tutela della salute pubblica, la trattazione di tali cause deve essere riservata a quelle nelle quali non sia stata adottata alcuna regolamentazione delle obbligazioni alimentari sopra descritte;

verranno dunque trattati i procedimenti di separazione in fase presidenziale, laddove vengano allegate e accertate specifiche ed indifferibili esigenze di trattazione di obblighi alimentari, e quelli camerale relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c.;

- procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

- procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona

del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

- procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (convalida T.S.O.);

- procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari (relativi ad I.V.G.);

- procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. (sospensiva della sentenza di appello del Giudice di Pace);

- tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

i soggetti chiamati ad emettere la «dichiarazione di urgenza» dovranno valutare la gravità del pregiudizio, tenendo conto della necessità di contemperare l'interesse delle parti, in relazione al pregiudizio specificamente rappresentato, e quello della salvaguardia del bene primario della salute pubblica con riferimento a tutti i soggetti la cui attività si renda necessaria per la trattazione del procedimento. Pertanto, tali procedimenti saranno considerati urgenti e saranno trattati solo ove sia dedotta da almeno una delle parti e sia in concreto ravvisabile una situazione di urgenza e di necessità in relazione alla quale la ritardata trattazione possa produrre un grave pregiudizio alle parti.

Dovranno altresì essere trattati i seguenti procedimenti:

- i procedimenti ex art. 700 c.p.c.;

- *i procedimenti per sequestro giudiziario e conservativo;*
- *i procedimenti di reclamo ex art. art. 669 terdecies c.p.c.;*
- *i procedimenti per A.T.P. ex art. 696 c.p.c.;*
- *le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. in fase cautelare.*

La data della udienza dovrà essere fissata in considerazione delle effettive e concrete ragioni di urgenza riscontrate dal giudice.

Per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83 comma 3 lett. a) cit. ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti individuati dalla disposizione medesima, potrà sempre essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Modalità di svolgimento delle udienze.

A) Svolgimento delle udienze mediante c.d. trattazione scritta.

Si svolgeranno preferibilmente con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- *udienze dei procedimenti camerali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c.*

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte contenenti le contestazioni, le istanze, le conclusioni e l'eventuale documentazione a supporto; il giudice o il collegio, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, adotterà la decisione fuori udienza; qualora, già dalla lettura degli atti introduttivi oppure a seguito del deposito delle note scritte, si renda necessario o opportuno (per esempio, in presenza di margini per una conciliazione) sentire le parti personalmente, potrà essere disposta la trattazione dell'udienza con modalità da remoto;

- *udienze dei procedimenti ex art. 700 c.p.c., per sequestro giudiziario e*

conservativo, di reclamo ex art. art. 669 terdecies c.p.c., per A.T.P. ex art. 696 c.p.c., relativi ad opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. in fase cautelare;

- tutte le altre udienze relative ai procedimenti di cui alla lettera a) dell'art. 83 comma 3 d.l. 18/2020.

B) Svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto.

Si svolgeranno mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- udienze presidenziali nei procedimenti di separazione, laddove sia stata accertata la sussistenza di specifiche ed indifferibili esigenze alimentari.

È rimessa al giudice la decisione di trattare l'udienza mediante collegamento da remoto anche nei procedimenti indicati sub A).

C) Se nessuna delle due predette modalità può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta e l'udienza è indifferibile, i procedimenti verranno trattati in presenza ad orari distinti e congruamente distanziati, adottando tutte le misure per evitare il contatto ravvicinato tra le parti e utilizzando, se ritenuto, l'aula di Corte di Assise che assicura il rispetto delle distanze tra le parti.

In particolare, stante l'impossibilità di adottare entrambi i modelli alternativi di svolgimento delle udienze, l'ascolto dei minori in fase presidenziale dei procedimenti di separazione e nei procedimenti camerali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c. avverrà in presenza, in un'aula dotata di tutti gli accorgimenti necessari per evitare il contatto ravvicinato tra le parti, oppure verrà delegato ad un consulente esterno al quale verrà rimessa la determinazione dei modi e dei tempi di svolgimento dell'incombente, rinviando l'udienza ad altra data con termine al consulente esterno medesimo per il deposito di una relazione scritta.

2. *Procedimenti che devono essere rinviati a data successiva al 30 giugno 2020.*

Verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- *udienze presidenziali nei procedimenti di divorzio e udienze presidenziali di separazione nelle quali non si controverta di obbligazioni alimentari;*
- *udienze dei procedimenti camerali di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c., di divorzio ex art. 9 l. div. nonché di revisione delle disposizioni concernenti i figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 quinquies c.c. (che non siano stati introdotti con ricorso congiunto), e udienze dei procedimenti di separazione in fase istruttoria, dove è già in essere una regolamentazione dei rapporti familiari;*
- *udienze di escussione di testimoni e di assunzione di sommari informatori;*
- *udienze dei procedimenti possessori, di denuncia di nuova opera o di danno temuto, salvo che vengano allegate e accertate specifiche ed indifferibili esigenze di trattazione;*
- *udienze fissate per l'ascolto dei minori che non siano in fase presidenziale dei procedimenti di separazione e nell'ambito dei procedimenti camerali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c.;*
- *tutte le altre udienze relative a cause civili ordinarie e di volontaria giurisdizione, salva la facoltà del giudice istruttore di valutare se lo stato della controversia consenta la trattazione nelle due forme di cui alle lettere f) e h) del cit. art. 83.*

Modalità di trattazione dei procedimenti.

A) Svolgimento delle udienze mediante c.d. trattazione scritta.

Le udienze relative alle cause di cui non sarà disposto il rinvio a data successiva al

30 giugno 2020 si svolgeranno preferibilmente con trattazione scritta ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. h) d.l. 18/2020.

A titolo meramente esemplificativo si indicano le seguenti udienze:

- udienza di prima comparizione e trattazione della causa ex artt. 183 c.p.c. (anche nelle cause di opposizione a decreto ingiuntivo)

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio (per esempio, salva l'adozione dei provvedimenti ex art. 183 commi 1 e 4 c.p.c. e la richiesta di chiarimenti ex art. 183 comma 4 c.p.c., assegnerà, se richiesto, i termini ex art. 183 c.p.c. specificando la relativa decorrenza o comunque adotterà i provvedimenti necessari (pronunciandosi, nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, su eventuali istanze ex artt. 648 e/o 649 c.p.c.);

- prima udienza ex art. 702 bis c.p.c.

al fine di garantire l'effettività del contraddittorio, verranno assegnati alle parti termini sfalsati e dunque verrà assegnato un primo termine alla parte ricorrente ed un successivo termine alla parte resistente per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, fisserà udienza ex art. 183 c.p.c. ovvero adotterà i provvedimenti ex art. 702 ter comma 4 c.p.c.;

- udienza di discussione sui mezzi istruttori

il giudice provvederà direttamente sulle istanze istruttorie ex art. 183 comma 7 c.p.c. alla scadenza dei termini assegnati per il deposito delle memorie laddove queste ultime risultino già tutte depositate, salvo che i procuratori delle parti

depositino, entro cinque giorni dalla data già fissata per l'udienza, una nota scritta chiedendo concordemente un differimento in pendenza di trattative volte alla composizione della controversia;

- udienza di giuramento del C.T.U.

al C.T.U. già nominato verrà assegnato un termine per prestare il proprio giuramento in forma telematica mediante dichiarazione firmata digitalmente, secondo il modello riportato in calce al provvedimento con cui viene disposta la trattazione scritta; con il medesimo provvedimento verrà anche assegnato alle parti termine per procedere alla nomina del C.T.P. e comunque formulare le proprie richieste; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, disporrà procedersi con le operazioni peritali, fissando la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio (salvo che si tratti di procedimento ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.);

- seconda udienza a seguito di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c.

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte contenenti istanze per la prosecuzione del giudizio, a seconda della fase nella quale si trova la causa, con avvertimento che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non abbiano depositato le suddette note autorizzate; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, provvederà sulle richieste delle parti o, in mancanza di deposito delle note scritte, provvederà alla cancellazione della causa dal ruolo e alla dichiarazione di estinzione del processo;

- udienza a seguito di differimento per pendenza di trattative tra le parti

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte nelle quali daranno atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, si pronuncerà sulle richieste delle parti;

- udienza di precisazione delle conclusioni

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito telematico di atti di sola precisazione delle conclusioni, con indicazione di richiesta per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, salvo che il giudice le autorizzi, su loro richiesta, a rinunciare ai termini per il deposito degli svolgimenti conclusionali; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche (qualora richiesti anche soltanto da una delle parti);

- udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

alle parti verrà assegnato termine per il deposito di note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le eventuali note conclusive già autorizzate e depositate; il giudice, il giorno dell'udienza già fissata per tale incombenza, depositerà sentenza fuori udienza di cui la cancelleria darà comunicazione alle parti;

- udienza dei procedimenti camerali relativi ai figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 bis e ss. c.c., di modifica delle condizioni di separazione ex art. 710 c.p.c.,

di divorzio ex art. 9 l. div. nonché di revisione delle disposizioni concernenti i figli nati fuori dal matrimonio ex art. 337 quinquies c.c. introdotti con ricorso congiunto

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il collegio, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, adotterà la decisione fuori udienza;

- udienza di separazione consensuale e di divorzio congiunto

le parti potranno depositare in via telematica, almeno tre giorni prima dell'udienza, dichiarazione congiunta sottoscritta personalmente dai coniugi con la quale dichiarano di rinunciare a comparire alla udienza, di confermare le condizioni di cui al ricorso e chiedono l'accoglimento del ricorso stesso; laddove le parti intendano, prima dell'udienza, modificare le condizioni del ricorso potranno farlo con nota integrativa inserita nella predetta dichiarazione o allegata alla stessa; se le parti vorranno comparire di persona sarà fissata udienza con modalità da remoto.

I procuratori delle parti, nelle note scritte autorizzate, potranno richiedere concordemente un differimento in pendenza di trattative volte alla composizione della controversia, che verrà valutato dal giudice e, in particolare, nei procedimenti di separazione e di divorzio potranno concordemente precisare le conclusioni, con indicazione di richiesta o eventuale rinuncia dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

B) Svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto.

Si svolgeranno mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. f) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- *udienza di comparizione personale delle parti, ad esempio per un tentativo di conciliazione o per interrogatorio libero o formale, soltanto se ritenuta necessaria, salva una diversa valutazione da parte del giudice che, sulla base delle circostanze del caso concreto e della finalità dell'incombente, preferisca avere un contatto diretto con la parte.*

È rimessa al giudice la decisione di trattare l'udienza mediante collegamento da remoto anche nei procedimenti indicati sub A) (ferma, nel caso di udienza di giuramento del C.T.U., la modalità telematica per la dichiarazione di giuramento).

Le camere di consiglio, anche ove non immediatamente successive alle udienze ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi, si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione dell'applicativo "Microsoft Teams", con modalità che garantiscano la segretezza della camera di consiglio ed evitino la visibilità della stessa da parte di terzi.

Il provvedimento con cui viene disposto lo svolgimento dell'udienza sia da remoto sia tramite trattazione scritta (e dunque non soltanto quello adottato in vista della seconda udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c.) conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all'udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto o che non depositeranno le note scritte.

Poiché entrambe le suddette modalità alternative di svolgimento dell'udienza devono essere contemperate con l'obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni

da parte della cancelleria, rimane affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza; deposito di note scritte; fissazione udienza da remoto) o di disporre un breve rinvio in caso di opposizione di una delle parti, di difficoltà/impossibilità di collegamento per ragioni tecniche, oppure, più in generale, di necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione del convenuto/resistente.

C) Se nessuna delle due predette modalità alternative di svolgimento delle udienze può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta dovrà essere disposto rinvio a data successiva al 30 giugno 2020, tenendo conto dei carichi di lavoro dei magistrati assegnatari.

Per ogni più precisa regolamentazione dello svolgimento delle udienze da remoto e tramite trattazione scritta si rimanda ai Protocolli stipulati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in attuazione delle indicazioni offerte dal C.S.M. nella delibera 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte».

3. Fallimenti e procedure concorsuali.

Tenuto conto delle peculiarità procedurali dei giudizi concorsuali, verranno adottate le seguenti modalità di trattazione:

A) modalità di trattazione scritta di cui all'art. 83 co.7 lettera h) d.l. 18/2020 in relazione ai seguenti procedimenti:

i. procedimenti di opposizione allo stato passivo, là ove non sia necessaria l'istruttoria orale.

I Giudici relatori valuteranno, in relazione ai procedimenti di opposizione allo

stato passivo - già fissati per la trattazione nel periodo 15/04-30/06/2020- la possibilità della loro trattazione scritta ovvero, in caso negativo (udienze per assunzione di comparizione parti, interrogatorio formale o escussione testi) disporranno un differimento a data successiva al 30/06/2020 ai sensi dell'art.83 co. 7 lett.g) d.l.18/2020.

ii. Approvazione del rendiconto: le eventuali contestazioni all'udienza ex art.116 terzo comma L. F. dovranno essere presentate con le modalità di cui all'art.93 L. Fallimentare sino al giorno dell'udienza;

iii. Reclami ex art.26 e 36 L.F.;

B) udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co. 7 lettera f) dl 18/2020 in relazione ai seguenti procedimenti:

i. Udienza prefallimentare quando il debitore è costituito o comunque è stata possibile la notifica via pec;

ii. Udienza di ammissione al passivo tenuto, conto che l'art.95 l.fallimentare già prevedeva lo svolgimento dell'udienza con modalità telematica (il giudice provvederà con specifico provvedimento a comunicare modalità e orario della trattazione, cadenzando, nel caso di numero elevato dei creditori, per fasce orarie differenti i diversi numeri cronologici);

iii. Udienza ex art.162 L.F.;

C) rinvio a data successiva al 30 giugno 2020 dei procedimenti civili ai sensi dell'art.83 co. 7 lettera g) d.l. 18/2020

i. Udienze prefallimentari in cui il debitore non è costituito e dall'esame degli atti, emerge che la notificazione del ricorso non è stata possibile all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dal registro delle imprese. In tali ipotesi anche l'eventuale decreto con cui fossero disposte le diverse modalità di

trattazione dovrebbe essere notificato, ai sensi dell'art .15 L.F., di persona al debitore presso la sede legale e, in subordine, presso la casa comunale con tempistiche non compatibili con la trattazione "cartolare" del procedimento anteriormente al 30.6.2020;

Nel caso sussistano particolari ragioni di urgenza (ad esempio in caso di cancellazioni, revocatorie e consolidamenti), il ricorrente dovrà segnalarle in via telematica con autonoma ed espressa richiesta mentre non sarà, a tal fine, sufficiente l'istanza formulata con l'atto introduttivo. Il Collegio valuterà le ragioni dell'urgenza e determinerà, nel caso ritenga sussistente l'urgenza, le modalità di trattazione dell'udienza.

ii. Adunanze dei creditori ex art.174 L.F.: saranno rinviate a data successiva al 30/06/2020 non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta e presentando l'udienza da remoto difficoltà di gestione in ragione del numero elevato dei partecipanti (creditori, coobbligati, fideiussori e obbligati di regresso) della complessità delle tematiche affrontate e della necessaria interlocuzione tra i diversi partecipanti, debitore e commissario giudiziale;

iii. Giudizio di omologazione ex art.180 L.F. non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta e presentando l'udienza da remoto difficoltà di gestione in ragione del numero elevato dei partecipanti (debitore, commissario giudiziale, creditori dissenzienti e qualunque interessato);

iv. Udienze nell'ambito dei procedimenti di composizione delle crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012 n.3 non potendosi applicare la modalità di trattazione scritta né quella da remoto non prevedendo la normativa relativa l'obbligatorietà delle comunicazioni via pec né la difesa tecnica per i creditori;

D) Colloqui dei giudici delegati con i curatori fallimentari, i commissari

giudiziari, i liquidatori, e in generale i professionisti

I colloqui di curatori fallimentari, commissari giudiziari, liquidatori, e in generale dei professionisti con i giudici delegati avverranno con le modalità concordate su fallco o via mail con i singoli giudici delegati.

4. Esecuzioni immobiliari.

A) modalità di trattazione scritta di cui all'art. 83 co. 7 lettera h) d.l. 18/2020 in relazione a:

- Udienze di conversione del pignoramento ex art. 495 c.p.c.;*
- Udienze a seguito di rimessione degli atti al G.E. dopo tre esperimenti di vendita;*
- Udienze di approvazione del piano di riparto:*

Il delegato provvederà a depositare la bozza di progetto di distribuzione nel fascicolo telematico e ad inviarla alle parti (e agli ausiliari).

Le parti potranno inviare contestazioni via e-mail al delegato cinque giorni prima della data fissata per l'approvazione, contestazioni che dovranno essere anche depositate telematicamente.

Il debitore, qualora non rappresentato da procuratore, potrà sempre, nel termine predetto, depositare contestazioni presso la cancelleria, la quale avviserà prontamente il G.E. ed il delegato. A questo punto, il Giudice provvederà a fissare udienza di discussione avanti a sé.

In assenza di contestazioni, il delegato approverà il piano di riparto e, quindi, provvederà ad effettuare i bonifici e all'estinzione del libretto o c/c della procedura, depositando, infine, il fascicolo dell'esecuzione in cancelleria.

Nel caso in cui il termine per il deposito della bozza del piano di riparto sia stato sospeso ex art. 83/2 D.L. n. 18/2020, sarà lo stesso delegato a comunicare il

differimento dell'udienza alle parti e a notificarlo al debitore (al legale che lo assiste ovvero mediante notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario presso la Cancelleria del Tribunale).

B) udienza con collegamento da remoto di cui di cui all'art. 83 co. 7 lettera f) d.l. 18/2020 in relazione a:

Udienze ex art. 569 c.p.c.

Qualora il debitore sia già costituito a mezzo di difensore, verrà privilegiata la modalità della trattazione scritta.

Le dette udienze saranno tenute qualora l'esperto stimatore sia stato in grado di predisporre la relazione, pur essendo interrotta l'attività di accesso agli immobili e nel rispetto della sospensione dei termini fissata dal D.L. 8/2020 e 11/2020. Saranno rinviate d'ufficio tutte le udienze in cui la perizia non è stata depositata in ragione della sospensione del termine assegnato.

Le udienze di apertura delle buste fissate sino al 31 maggio 2020 saranno differite ad ottobre/novembre 2020, attesa l'incompatibilità tra le modalità di svolgimento della vendita sincrona mista e le attuali condizioni sanitarie, ritenendosi, per altro verso, non attuabile nel mercato immobiliare reggiano la vendita totalmente telematica.

5. Lavoro.

Dovranno essere trattati, ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. a) d.l. 18/2020, i procedimenti indicati al punto 1 prima parte del presente provvedimento.

Dovranno altresì essere trattati i seguenti procedimenti:

- i procedimenti ex art. 700 c.p.c.;*
- i procedimenti ex art. 445 bis c.p.c. con esclusione della fase di giuramento del ctu considerata la natura della ctu da espletare in tali procedimenti;*

- *i procedimenti per sequestro giudiziario e conservativo;*
- *i procedimenti di reclamo ex art. art. 669 terdecies c.p.c.;*
- *le opposizioni ex artt. 618 bis c.p.c., le opposizioni a ordinanza ingiunzione, le opposizioni ad avviso di addebito, le opposizioni a decreto ingiuntivo limitatamente alla sospensiva.*

La data della udienza dovrà essere fissata in considerazione delle effettive e concrete ragioni di urgenza riscontrate dal giudice.

Per tutti i procedimenti indicati nell'art. 83 comma 3 lett. a) cit. ed anche nel caso in cui intervenga la dichiarazione di urgenza ad opera dei soggetti individuati dalla disposizione medesima, potrà sempre essere valutato il rinvio ove, in presenza di diritti disponibili, siano le parti a richiederlo.

Modalità di svolgimento delle udienze.

Il giudice, a seconda della tipologia delle cause e della fase in cui si trovano, potrà svolgere l'udienza mediante la c.d. trattazione scritta o mediante collegamento da remoto.

Procedimenti che devono essere rinviati a data successiva al 30 giugno 2020.

Verranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 83 comma 7 lett. g) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- *udienze di escussione di testimoni e di assunzione di sommari informativi;*
- *tutte le cause ferme le eccezioni di cui sopra, ivi comprese quelle proposte con rito fornero, salva la facoltà del giudice istruttore di valutare se trattarle qualora lo stato della controversia consenta la trattazione nelle due forme di cui alle lettere f) e h) del cit. art. 83.*

Modalità di trattazione dei procedimenti.

A) Svolgimento delle udienze mediante c.d. trattazione scritta.

- *Udienze ex art. 420 c.p.c. e Fornero, successive alla prima nel caso in cui sia prevista la presenza dei soli difensori, udienze ex art. 445 bis c.p.c., udienze di sospensiva e udienze cautelari nel caso in cui sia prevista la presenza dei soli difensori*

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza dei termini di cui sopra, adotterà i provvedimenti necessari per la prosecuzione del giudizio;

- *udienza di giuramento del C.T.U.;*

al C.T.U. già nominato verrà assegnato un termine per prestare il proprio giuramento in forma telematica mediante dichiarazione firmata digitalmente, secondo il modello riportato in calce al provvedimento con cui viene disposta la trattazione scritta; con il medesimo provvedimento verrà anche assegnato alle parti termine per procedere alla nomina del C.T.P. e comunque formulare le proprie richieste; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, disporrà procedersi con le operazioni peritali, fissando la successiva udienza per la prosecuzione del giudizio;

- *seconda udienza a seguito di mancata comparizione delle parti ex artt. 181 e 309 c.p.c.*

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte contenenti istanze per la prosecuzione del giudizio, a seconda della fase nella quale si trova la causa, con avvertimento che, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non abbiano depositato le suddette note autorizzate; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, provvederà

sulle richieste delle parti o, in mancanza di deposito delle note scritte, provvederà alla cancellazione della causa dal ruolo e alla dichiarazione di estinzione del processo;

- *udienza a seguito di differimento per pendenza di trattative tra le parti*

alle parti verrà assegnato un unico termine per il deposito di note scritte nelle quali daranno atto dell'esito delle trattative, richiedendo in ipotesi nuovo breve rinvio al fine di poter perfezionare gli accordi ovvero formulando le istanze per la prosecuzione del giudizio a seconda della fase nella quale si trova la causa; il giudice, con successivo provvedimento emesso all'esito della scadenza del termine di cui sopra, si pronuncerà sulle richieste delle parti;

- *udienza di decisione di cause in fase sommaria rito Fornero*

alle parti verrà assegnato un termine per il deposito telematico di note scritte. Il giudice il giorno dell'udienza tratterà la causa in riserva e lo scioglimento della riserva sarà comunicata alle parti dalla cancelleria;

- *udienza di precisazione conclusioni e discussione orale*

alle parti verrà assegnato termine per il deposito di note scritte, formulando le proprie richieste e conclusioni, in ipotesi richiamando gli atti e le eventuali note conclusive già autorizzate e depositate; il giudice, il giorno dell'udienza già fissata per tale incumbente, depositerà sentenza fuori udienza di cui la cancelleria darà comunicazione alle parti;

I procuratori delle parti, nelle note scritte autorizzate, potranno richiedere concordemente un differimento in pendenza di trattative volte alla composizione della controversia, che verrà valutato dal giudice.

B) Svolgimento delle udienze mediante collegamento da remoto.

Si svolgeranno mediante collegamento da remoto ai sensi dell'art. 83 comma 7

lett. f) d.l. 18/2020 le seguenti udienze:

- *udienza di comparizione personale delle parti, salva una diversa valutazione da parte del giudice che, sulla base delle circostanze del caso concreto e della finalità dell'incombente, preferisca avere un contatto diretto con la parte.*

Resta salva la possibilità per il giudice di valutare l'opportunità di procedere per la prima udienza di comparizione delle parti a trattazione scritta ove entrambi i procuratori delle parti siano muniti di procura speciale ex art. 185 c.p.c. depositata e facciano istanza in tal senso.

Le camere di consiglio, anche ove non immediatamente successive alle udienze ed anche se precedute dal deposito di scritti difensivi, si svolgeranno da remoto, mediante l'utilizzazione dell'applicativo "Microsoft Teams", con modalità che garantiscano la segretezza della camera di consiglio ed evitino la visibilità della stessa da parte di terzi.

Il provvedimento con cui viene disposto lo svolgimento dell'udienza sia da remoto sia tramite trattazione scritta (e dunque non soltanto quello adottato in vista della seconda udienza ex artt. 181 e 309 c.p.c.) conterrà l'espressa indicazione che, previa verifica della sua regolare comunicazione a cura della cancelleria alle parti costituite, potranno essere adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti: pertanto, al fine di dare corso agli adempimenti di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c., si considereranno non comparse le parti che non parteciperanno all'udienza mediante la suddetta modalità di collegamento da remoto o che non depositeranno le note scritte.

Poiché entrambe le suddette modalità alternative di svolgimento dell'udienza devono essere contemperate con l'obbligo di costituzione telematica (art. 83 comma 11 d.l. cit.) e con la tempistica di accettazione degli atti telematici esterni

da parte della cancelleria, rimane affidata alla prudente valutazione del giudice l'opportunità di dettare una diversa regolamentazione della prosecuzione del processo (differimento per udienza in presenza; deposito di note scritte; fissazione udienza da remoto) o di disporre un breve rinvio in caso di opposizione di una delle parti, di difficoltà/impossibilità di collegamento per ragioni tecniche, oppure, più in generale, di necessità di garantire il contraddittorio a seguito dell'eventuale costituzione del convenuto/resistente.

Per ogni più precisa regolamentazione dello svolgimento delle udienze da remoto e tramite trattazione scritta si rimanda ai Protocolli stipulati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia, in attuazione delle indicazioni offerte dal C.S.M. nella delibera 186/VV/2020 del 26.03.2020 recante «Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte».

C) Se nessuna delle due predette modalità alternative di svolgimento delle udienze può essere adeguatamente ed efficacemente soddisfatta dovrà essere disposto rinvio a data successiva al 30 giugno 2020.”

34. PROTOCOLLO TRIBUNALE MINORENNI BOLOGNA UDIENZE CIVILI (REL Avv. Tinelli)

Si rinvia alla prossima seduta.

A causa dell'ora tarda il Consiglio si aggiorna al 9 aprile 2020 ad ore 15,00, sempre con le medesime modalità da remoto, per deliberare quanto oggi non esaminato, mandando al segretario di inviare nuova convocazione per tale data.

Il Consiglio si riconvoca per il giorno 9 aprile 2020 ad ore 15.

Null'altro essendovi da deliberare, la riunione viene chiusa alle ore 20,00.

IL PRESIDENTE

Avv. Celestina Tinelli

IL SEGRETARIO

Avv. Franca Porta